



## PARTE I GENERALITÀ

### ARTICOLO 1 NATURA, SCOPI, CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

**1.1** Il Piano Regolatore Generale (PRG) è lo strumento urbanistico attraverso cui si attua a livello comunale la pianificazione territoriale provinciale.

**1.2** Formano oggetto del Piano Regolatore Generale:

- a) L'individuazione degli insediamenti storici, accorpati e sparsi, nonché la formulazione delle prescrizioni e delle modalità di intervento su di essi;
- b) L'individuazione degli insediamenti abitativi;
- c) L'individuazione delle aree per le attività residenziali, terziarie, primarie, servizi, produttive e per le infrastrutture;
- d) L'individuazione dei vincoli gravanti sul territorio, motivati da particolare interesse culturale, naturalistico e paesaggistico o finalizzati alla sicurezza del suolo e alla protezione delle acque;
- e) La delimitazione delle aree soggette a piano attuativo ed a specifiche prescrizioni ed indicazioni in merito alla loro progettazione.

**1.3** Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:

1/58

Sistema ambientale in scala 1:5000

- AMB.01 – SISTEMA AMBIENTALE: SOLADIV – MONTE ALTO
- AMB.02 – SISTEMA AMBIENTALE: CAMPODENNO – DERCOLO – LOVER – QUETTA - TERMON
- AMB.03 – SISTEMA AMBIENTALE: MALGA CAMPDENNO – MONTE CORONA

Sistema Insediativo ed Infrastrutturale in scala 1:5000

- INS.01– SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE: SOLADIV – MONTE ALTO
- INS.02– SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE
- INS.03– SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE: MALGA CAMPODENNO – MONTE CORONA

Sistema Insediativo ed Infrastrutturale in scala 1:2000

- INS.04: SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE : TERMON - TUSANA BASSA - PINE
- INS.05: SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE : CAMPODENNO - PALUDAZZE - PALU LONGA



- INS.06: SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE : LOVER - SEGONZONE - SORGENTI BUSONI
- INS.07: SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE : QUETTA – S. ANGELO – MONTAREZZE
- INS.08: SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE: DERCOLO – CASTELLO BELASIO – CRESSINO

Piano Generale di tutela degli Insediamenti storici in scala 1:1000

- CS.01 – UNITA' MINIME DI INTERVENTO
- CS.02 – MODALITA' DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI E DISCIPLINA DEGLI SPZII APERTI
- SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE UNITA' EDILIZIE\_Campodenno – Dercolo
- SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE UNITA' EDILIZIE\_Ai Dossi – Lover – Cressino - Quetta
- SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE UNITA' EDILIZIE\_Segonzone - Termon
- Relazione illustrativa e allegati alla stessa;
- Norme di attuazione.

**1.4** Secondo quanto previsto dall'Articolo 17, comma 6, della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio), il presente PRG disciplina unicamente gli aspetti ad esso demandati dalla normativa provinciale in materia di urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento o di strumenti di pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi.

2/58

## **ARTICOLO 2    MODALITA' DI ATTUAZIONE**

**2.1** Il Piano Regolatore Generale formula le prescrizioni e le indicazioni che devono orientare la progettazione dei singoli piani attuativi, nel rispetto delle norme di zona e secondo quanto previsto dalla Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio), Titolo II, Capo I, sezione IV, Piano Regolatore generale – Art. 24 – Obiettivi e contenuti e struttura del piano regolatore generale.

Gli strumenti attuativi del presente PRG, esplicitati ai successivi art. 63 e 63bis, si articolano in:

- a) Piani di lottizzazione.
- b) Piani Attuativi
- c) Permessi di costruire convenzionati

**2.2** Sulle aree non soggette a strumenti attuativi, le previsioni del PRG si attuano con intervento diretto, dopo aver ottenuto il permesso di costruire o aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività, o altro titolo abilitativo equivalente, come previsto dalle specifiche norme della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio) e dal relativo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

### **ARTICOLO 3     EFFETTI E COGENZA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE**

**3.1** Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica e l'utilizzo del suolo sono ammessi soltanto nel rispetto delle destinazioni di zona, dei parametri edilizi, dei vincoli e dei criteri d'intervento contenuti nelle presenti norme di attuazione.

**3.2** I fabbricati e le destinazioni d'uso, che al momento dell'adozione del PRG sono in contrasto con le disposizioni del nuovo strumento urbanistico, possono subire modifiche solo per adeguarvisi. Nel frattempo possono essere eseguiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono ammesse altre categorie d'intervento o altre destinazioni d'uso solo se esplicitamente asserito nelle relative norme di zona.

**3.3** L'Autorità competente può rilasciare permesso di costruire in deroga alle previsioni del piano, limitatamente alla realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, secondo le procedure stabilite dal Capo IV della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio).

### **ARTICOLO 4     PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**4.1** Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica interni alle aree di protezione degli insediamenti storici e quelli sugli edifici e manufatti sparsi di origine storica, devono rispettare, sia le unità minime d'intervento, sia le categorie di intervento definite dalle singole schede di rilevazione e riportate sulle tavole specifiche.

**4.2** I vincoli e le cautele speciali, posti su alcuni siti e contesti territoriali, regolamentati con le aree di rispetto e di protezione, prevalgono sulle norme di zona.

**4.3** L'Amministrazione comunale può richiedere la predisposizione di un piano di lottizzazione, anche se non previsto nella cartografia del piano regolatore generale, quando le opere di urbanizzazione sono ritenute inadeguate e quando vi sono le condizioni per creare una pluralità di edifici ovvero un rilevante insieme di unità abitative o produttive, anche se facenti parte di un unico edificio.

**4.4** L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli deve essere supportata da adeguati accertamenti, come stabilito dalla Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio), dalla normativa provinciale del PUP, della Carta di sintesi di pericolosità del PUP e del PGUAP (limitatamente agli ambiti fluviali di cui al successivo art. 49), e del PUP e dalle relative norme di attuazione.

**4.5** In caso di discordanza tra gli elaborati cartografici, l'Amministrazione comunale svolgerà gli accertamenti necessari per risalire alla causa ed eseguirà le rettifiche necessarie con le modalità previste dalla Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio).

## PARTE II DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 5 INDICI URBANISTICI, MODALITÀ DI MISURAZIONE E DEFINIZIONI

**5.1** Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme di attuazione del PRG ed in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio), per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici, sono applicate le definizioni previste dall'articolo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015.

Ai medesimi fini si applicano inoltre le definizioni contenute nell'Articolo 3 della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio).

**5.2** Per quanto non precisato dalla normativa sopraccitata si assumono le seguenti definizioni:

- a) Superficie fondiaria aziendale:** La superficie fondiaria dell'azienda agricola è la superficie aziendale, vale a dire la superficie complessiva delle particelle di proprietà del conduttore, situate nelle aree agricole di pregio e nelle aree agricole del territorio comunale, nei comuni direttamente confinanti e nei comuni limitrofi, secondo la normativa provinciale vigente.
- b) Superficie fondiaria accorpata:** La superficie fondiaria accorpata è una porzione unitaria di terreno costituito da una o più particelle catastali e caratterizzata da contiguità ed omogeneità di destinazione urbanistica.
- c) Superficie interrata lorda:** Somma delle superfici dei piani entro terra misurata al lordo di tutti gli elementi verticali (quali muratura, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne).

### ARTICOLO 6 COSTRUZIONI ACCESSORIE

**6.1** Sono costruzione accessorie quelle definite dall'articolo 3, comma 4, lettera b) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015.

**6.2 LEGNAIE.** Sono costruzioni per il deposito della legna da ardere, con la tipologia dei modelli esemplificati nell'Allegato A alle presenti Norme di attuazione.

Nelle aree di pertinenza diretta degli edifici residenziali è consentito realizzare una sola legnaia nel rispetto delle dimensioni e delle distanze indicate negli schemi allegati. È vietato modificarne la destinazione d'uso.

**TETTOIE.** Sono costruzioni accessorie alla funzione principale dell'edificio o dell'attività dell'area realizzate secondo le previsioni tipologiche esemplificate nell'Allegato B alle presenti Norme di attuazione.

## **ARTICOLO 7 CATEGORIE D'INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ABROGATO

## **ARTICOLO 8 CONDIZIONI DI EDIFICABILITÀ E ASSERVIMENTO DELLE AREE**

**8.1** Qualora le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano idonee e non sia prevista la loro esecuzione da parte del Comune entro limiti di tempo compatibili, il Permesso di costruire può essere rilasciato solo a condizione che i richiedenti si impegnino ad eseguirle contestualmente alle costruzioni oggetto del Permesso di costruire. L'idoneità delle opere di urbanizzazione primaria è valutata dall'Ufficio tecnico comunale sentita la Commissione edilizia.

**8.2** L'edificabilità di un'area comporta l'inedificabilità sulla stessa per la parte necessaria al rispetto dell'Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) e della Superficie coperta (Sc). La superficie eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici in vigore può essere utilizzata per un'ulteriore edificazione. Essa può essere scorporata ed aggregata alle particelle limitrofe o essere utilizzata autonomamente, se raggiunge la superficie fondiaria minima (lotto minimo). In ogni caso, non è consentito cedere le potenzialità edificatorie alle particelle limitrofe senza cedere anche la superficie fondiaria corrispondente. Queste disposizioni si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore del piano regolatore generale.

**8.3** I frazionamenti fondiari delle aree edificate devono attribuire ad ogni fabbricato un'area di pertinenza sufficiente a garantire il rispetto degli indici urbanistici vigenti al momento in cui sono depositati.

**8.4** L'area di pertinenza di un fabbricato può essere suddivisa fra le varie unità immobiliari che lo compongono senza rispettare l'Indice di utilizzazione fondiaria (Uf). Se l'edificio ha un Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) inferiore al massimo consentito, la Superficie utile netta (SUN) residua sarà gestita dal condominio. Se l'edificio ha utilizzato tutta la Superficie utile netta (SUN) consentita, le nuove particelle sono inedificabili anche se individualmente hanno un Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) inferiore al massimo previsto dalle norme di zona.

**8.5** Ai sensi dell'Articolo 45, comma 4, della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio) le aree contraddistinte in cartografia con l'asterisco e il codice "IN." risultano inedificabili.

**ARTICOLO 8bis VINCOLI DI INEDIFICABILITA' CONSEGUENTI A STRALCI DI EDIFICABILITA'**

Il PRG, in applicazione dell'art. 45 della Legge urbanistica provinciale individua in cartografia, con specifico riferimento normativo, le aree destinate all'insediamento che, a seguito di una procedura di variante e su specifica richiesta degli interessati, sono state trasformate in aree non edificabili. Il vincolo di inedificabilità ha una durata decennale a partire dalla data di entrata in vigore della variante che ha prodotto il cambio di destinazione urbanistica. Di seguito sono elencati i procedimenti di variante e le relative aree nelle quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Elenco particelle interessate da stralci di edificabilità con Variante 2017 al PRG, rif. approvazione delibera della GP n. 130 d.d.02/02/2018 relativa all'approvazione della Variante al PRG per la trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento. Si annota che tali aree sono state visualizzate nella cartografia della successiva Variante 2017 allegata alla delibera della G.P. n. 1721 dd 21/09/2018.

| C.C         | P.f./ P.ed.                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Campodeno I | tratto di 90/1, tratto di 808/2, tratto di 808/3                 |
| Campodeno I | 839                                                              |
| Campodeno I | 460, 474/3, tratto di 464                                        |
| Campodeno I | tratto di 791/35                                                 |
| Campodeno I | 110/1                                                            |
| Campodeno I | tratto di .199                                                   |
| Campodeno I | 74/1                                                             |
| Campodeno I | 821/2, 211/1, 791/33                                             |
| Campodeno I | tratto di 791/33, tratto di 821/2, tratto di 211/1               |
| Dercolo I   | tratto di 171/3                                                  |
| Dercolo I   | tratti di 340/3, tratto di 340/2                                 |
| Dercolo I   | 130/2, 122/2                                                     |
| Lover       | 725/2, 726/2                                                     |
| Lover       | 725/1, 725/4, 726/1                                              |
| Lover       | tratto di 308/2                                                  |
| Lover       | 970/1, 970/2                                                     |
| Lover       | tratto di 68/1                                                   |
| Quetta I    | 212                                                              |
| Quetta I    | tratto di 232, 233                                               |
| Quetta I    | tratto di 205/1, tratto di 202/2, tratto di 206/1, tratto di 159 |
| Quetta I    | tratto di 191/2                                                  |
| Quetta I    | tratto di 194                                                    |
| Termon I    | tratto di 240, tratto di 283/1                                   |
| Termon I    | 256/2                                                            |
| Termon I    | 1298, tratto di 848                                              |
| Termon I    | .183, tratto di 156/7                                            |
| Termon I    | tratto di 1047/1                                                 |
| Termon I    | 1035                                                             |

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Termon I | tratto di 1013/1                                 |
| Termon I | 1050/2, 1050/3, tratto di 1050/4, 1051/1, 1051/2 |
| Termon I | 1034/1, tratto di 1034/3                         |

Elenco particelle interessate da stralci di edificabilità con Variante 1/2023 rif. approvazione delibera della GP n. \_\_\_\_\_ d.d. \_\_\_\_\_.

| C.C          | P.f./ P.ed.                                       |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Dercolo I    | tratto di 512/4, tratto di 512/1, tratto di 512/5 |
| Lover        | tratto di 305/1, tratto di 305/2, tratto di 308/1 |
| Termon I     | .170                                              |
| Termon I     | 1050/1                                            |
| Lover        | 324/2                                             |
| Campodenno I | 714/2                                             |
| Campodenno I | 130/2, 128                                        |

## ARTICOLO 9 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

### TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI.

**9.1** Per fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss.mm. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.

**9.2** Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

### LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI.

**9.3** Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione ai sensi del successivo 2° comma, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

**9.4** All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabili dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

**9.5** Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:

a) Infrastrutture o aree di servizio viabilistico,



- b) Aree rurale e improduttive
- c) Aree a verde privato
- d) Fasce di rispetto
- e) Aree speciali
- f) Aree a valenza ambientale

#### **ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO.**

**9.6** Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolare e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'art. 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.

**9.7** Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:

- a) Esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'art.33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
- b) Esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

#### **VENDITA PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.**

**9.8** Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano Urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'Articolo 7 della Legge 5 marzo 2001).

#### **ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO.**

**9.9** Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

**9.10** Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'Articolo 33, comma 1, lettera g), delle Norme di attuazione del PUP.

**9.11** Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

#### **ALTRE DISPOSIZIONI.**

**9.12** Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 2.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.



**9.13** All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq.500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

#### **RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI.**

**9.14** Al fine del risparmio del territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito del punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

#### **AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA.**

**9.15** L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

#### **AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI.**

**9.16** L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

#### **CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI DISMESSI DA BONIFICARE.**

**9.17** Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dismessi da sottoporre a interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico e architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

#### **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.**

**9.18** Per la valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

## **ARTICOLO 10 DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO**

**10.1** Gli standard minimi a parcheggio sono definiti dall'Articolo 60 della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio) ed all'Articolo 13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

## **ARTICOLO 11 DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO**

**11.1** I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dai Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

**11.2** Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:

- a) All'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
- b) All'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri.

**11.3** L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nel caso di tali variazioni non siano soggette a concessione provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della Legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei Criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale.

**11.4** Nei casi di interventi di Ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1° luglio 2013 e s.m.i.

**11.5** Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla Deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss.mm. (tabella A – Categoria C1).

**11.6** L'attività commerciale multi servizio di cui all'Articolo 61 della Legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

## PARTE III DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO

### ARTICOLO 12 AREE PER LA RESIDENZA

**12.1** Sono finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di alloggi. Esse comprendono gli insediamenti residenziali di origine storica, quelli di recente costruzione e le aree destinate alle nuove espansioni.

**12.2** Le aree residenziali si dividono in

- Aree residenziali in centro storico;
- Aree residenziali esistenti-sature (B1);
- Aree residenziali di completamento (B2);

**12.3** Salvo diversa prescrizione delle norme di zona, nelle aree residenziali sono ammesse anche le attività complementari all'abitazione come: uffici, esercizi commerciali al dettaglio, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi, strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici, depositi attrezzi agricoli e le attività comunque connesse con la residenza, purché non modeste e compatibili con il tessuto urbano.

**12.4** Per i centri aziendali, così come definiti dall'Articolo 70 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, siti nelle aree residenziali, con esclusione del Centro Storico, è ammesso un Rapporto di copertura (Rc) massimo pari a 0,60 [mq/mq], a prescindere dall'Indice di utilizzazione fondiaria (Ut) massimo consentito, mantenendo inalterati gli altri parametri edilizi fissati dalle successive norme.

11/58

### ARTICOLO 13 AREE RESIDENZIALI IN CENTRO STORICO

**13.1** Sono aree edificate caratterizzate dalla prevalenza di fabbricati di origine storica e relative pertinenze. Per la loro specificità sono situate all'interno del "Perimetro del Centro Storico" e, di conseguenza, soggette alle norme Parte VI "Categorie e criteri d'intervento negli insediamenti storici".

**13.2** Sugli edifici esistenti sono ammesse solo le operazioni previste dalla categoria d'intervento assegnata ad ogni unità edilizia in considerazione dei suoi valori culturali e tradizionali. Le categorie di intervento sono indicate nelle tavole in scala 1:1000 degli insediamenti storici del precedente PRG, che sono parte integrante del presente strumento urbanistico.

Sugli edifici soggetti a Restauro è vietato installare pannelli fotovoltaici e collettori solari per la produzione di acqua calda, per le altre categorie di intervento valgono le disposizioni dell'Articolo 29 Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

**13.3** Nelle aree di pertinenza diretta degli edifici esistenti sono ammessi solo gli interventi previsti dalle relative categorie d'intervento (ampliamenti laterali, autorimesse interrato,



costruzioni accessorie), come definite nella Parte VI “Categorie e criteri d’intervento negli insediamenti storici”.

**13.4** Le aree libere, non classificabili come pertinenze dirette di edifici storici, sono inedificabili. Esse possono essere utilizzate come orti e giardini privati oppure, se previsto dai programmi dall’Amministrazione comunale, come viabilità e parcheggi pubblici.

**13.5** Salvo restrizioni specifiche dovute alla categoria d’intervento delle singole unità edilizie, nelle aree consolidate di origine storica sono ammesse tutte le destinazioni d’uso previste nelle “Aree per la residenza”, escluse le attività commerciali al dettaglio con la dimensione delle grandi strutture di vendita (vedi Art. 9)

**13.6** Gli interventi di nuova edificazione (gli ampliamenti laterali, le sopraelevazioni e le ricostruzioni su nuovo sedime) dovranno rispettare i seguenti parametri:

- Altezza del fronte (He) massima:
  - 11,50 [ml] per le sopraelevazioni e le ricostruzioni su nuovo sedime;
  - quella dell’edificio esistente per gli ampliamenti laterali.
- Altezza dell’edificio in numero di piani (Hp) massima:
  - 4 [piani] per le ricostruzioni su nuovo sedime;
  - quella dell’edificio esistente per gli ampliamenti laterali e le sopraelevazioni.
- Distanza da fabbricati, strade e confini: si veda l’Allegato 2 alla Delibera della Giunta provinciale n. 2023/2010 e s.m.;
- Parcheggi: si veda il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

12/58

## **ARTICOLO 14 AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE DI RIQUALIFICAZIONE**

ABROGATO

## **ARTICOLO 15 ALTRE AREE RESIDENZIALI**

**15.1** Sono aree parzialmente edificate, che presentano spazi interclusi idonei all’insediamento di nuovi edifici, o aree libere poste a ridosso dell’edificio, integrate nel tessuto edilizio esistente.

**15.2** Le aree residenziali, con esclusione di quelle interne al perimetro del Centro storico, sono contraddistinte dalle sigle: B1 e B2.

**15.3** Per le Aree residenziali esistenti- sature (B1) non è prevista nuova edificazione. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del precedente PRG 1996 (10 aprile 1998) è consentita invece una possibilità di incremento di superfici per una sola volta del 30% della Superficie utile netta (SUN) per soddisfare un eventuale fabbisogno di spazio, da svilupparsi in altezza o lateralmente all’edificio. Gli ampliamenti sono previsti ed ammessi solo per gli edifici principali e non sono applicabili per manufatto con carattere di pertinenza quali garage, depositi o simili. È possibile un aumento in funzione del lotto di pertinenza dell’edificio stesso, se questo risulti più conveniente, con i limiti e le norme fissate per le Aree residenziali di completamento (B2).

Per gli edifici divisi in quote di proprietà o in porzioni materiali, la possibilità di incremento di superfici per una sola volta del 30 % della Superficie utile netta (SUN) si intende riferita alla singola quota di proprietà o alla porzione materiale oggetto di ampliamento.

**15.4** Gli interventi edilizi nelle Aree residenziali di completamento (B2) dovranno rispettare i seguenti parametri:

- Superficie fondiaria (Sf) minima: 500 [mq];
- Indice di utilizzazione fondiaria (Ut) massimo: 0,45 [mq/mq];
- Indice di permeabilità (Ip) minimo: 0,15 [mq/mq];
- Rapporto di copertura (Rc) massimo: 0,40 [mq/mq];
- Altezza dell'edificio (Hf) massima: 10,00 [ml]
- Altezza dell'edificio in numero di piani (Hp) massima: 4 [piani];
- Distanze da fabbricati, strade e confini: si veda l'Allegato 2 alla Delibera della Giunta provinciale n. 2023/2010 e s.m.;
- Parcheggi: si veda Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

**15.4bis** Le aree residenziali evidenziate in cartografia con il simbolo del riferimento normativo al presente articolo 15 comma 4bis, sono vincolate al soddisfacimento di esigenze di prima abitazione, secondo la definizione data dall'Articolo 87, comma 4, lettera a) della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio).

## **15.5 STRALCIATO**

13/58

## **ARTICOLO 15a AREE A VERDE PRIVATO**

**15a.1** Le aree a verde privato sono destinate al mantenimento ed alla valorizzazione del verde a servizio degli edifici esistenti. Il PRG individua con apposita simbologia le zone riservate a verde privato.

**15a.2** Dette aree devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura o trasformate in aree verdi (giardini e parchi) di uso privato, condominiale o pubblico.

## **ARTICOLO 16 AREE PER ATTIVITÀ COMMERCIALI NORMALI (N)**

**16.1** Sono aree destinate agli esercizi commerciali, come definiti dall'Articolo 3 della Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 e dalla Deliberazione n. 1339/2013.

**16.2** Gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:

- Indice di utilizzazione fondiaria (Ut) massimo: 0,65 [mq/mq];
- Indice di permeabilità (Ip) minimo: 0,15 [mq/mq];
- Rapporto di copertura (Rc) massimo: 0,50 [mq/mq];
- Altezza dell'edificio (Hf) massima: 10,00 [ml];
- Altezza dell'edificio in numero di piani (Hp) massima: 4 [piani];
- Distanze da fabbricati, strade e confini: si veda l'Allegato 2 alla Delibera della Giunta provinciale n. 2023/2010 e s.m.;



- Parcheggi: si veda Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

**16.3** Negli spazi destinati a parcheggio dovranno essere messi a dimora alberi d'alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 3 posti auto, con una circonferenza di almeno 20 [cm] e con un'aiuola di pertinenza di almeno 1.50 [mq].

## **ARTICOLO 17 AREE PRODUTTIVE DI LIVELLO LOCALE**

**17.1** Sono le aree produttive del settore secondario e terziario di livello locale (L), nella quale sono ammesse le seguenti attività

- a) Produzione industriale e artigianale di beni;
- b) Lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- c) Produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
- d) Attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
- e) Stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- f) Impianto ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
- g) Deposito magazzinaggio, vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni o dell'agricoltura;
- h) Impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.

**17.2** Nell'ambito di ogni insediamento produttivo (complesso edilizio dotato della Superficie fondiaria (Sf) di 500 [mq]) è ammesso, secondo quanto disciplinato all'articolo 33, comma 6, del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) un'unità residenziale, non superiore a 400 [mc]. È inoltre consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, al fine di garantire la continuità gestionale, nel limite di ulteriori 120 [mq] di SUN, ai sensi dell'articolo 117 Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio), comma 2 e dell'articolo 91 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

**17.3** Gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:

- Superficie fondiaria (Sf) minima: 1000 [mq];
- Indice di utilizzazione fondiaria (Ut) massimo: 0,75 [mq/mq];
- Indice di permeabilità (Ip) minimo: 0,15 [mq/mq];
- Rapporto di copertura (Rc) massimo: 0,50 [mq/mq];
- Altezza dell'edificio (Hf) massima: 10,00 [ml];
- Altezza dell'edificio in numero di piani (Hp) massima: 4 [piani];
- Distanze da fabbricati e confini: si veda l'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm.;
- Distanza dalle strade: si veda l'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e ss.mm.
- Parcheggi: si veda Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

**17.4** Negli spazi destinati a parcheggio dovranno essere messi a dimora alberi d'alto fusto, nella quantità minima di 1 ogni 3 posti auto, con una circonferenza di almeno 20 [cm] e con un'aiuola di pertinenza di almeno 1.50 [mq].

**17.5** Gli interventi dovranno comunque essere coerenti con l'Articolo 33 delle Norme di attuazione del PUP in vigore il 26 giugno 2008.

**17.6** Per l'area produttiva situata a nord-est dell'abitato di Campodenno, oltre a quanto prescritto dall'Articolo è ammessa anche la trasformazione, il magazzinaggio, lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti e delle attrezzature legate all'agricoltura, data la particolarità delle lavorazioni è possibile derogare sull'altezza massima consentita

## **ARTICOLO 18 AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE SPECIALI**

**18.1** Sono aree in cui si esercitano particolari attività produttive, spesso legate alla peculiarità del contesto ambientale, come le centrali elettriche, le attività di deposito, stoccaggio, riciclaggio e lavorazione di materiali inerti compresi i materiali e le attrezzature impiegate nell'industria delle costruzioni o dell'agricoltura non necessitanti di strutture edilizie. In cartografia sono contraddistinte dalla sigla **M**.

### **18.2 Area M-1 (Situata in località Ischia)**

L'area è situata all'interno del biotopo di interesse provinciale n. 45 "La Rocchetta" e del sito di interesse comunitario n. 3120061. In essa sono ammesse solo le attività già oggetto di autorizzazione da parte dei Servizi competenti della PAT. Qualsiasi modifica rispetto a quanto autorizzato è soggetta a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente, come prescritto all'articolo "Aree di produzione dei biotopi e riserve naturali" delle presenti norme.

L'area dovrà essere mascherata con alberature d'alto fusto in modo da mitigare l'impatto visivo sul contesto paesaggistico, con particolare riferimento alle visuali della strada statale.

### **18.3 Area M-2 (situata a ovest del depuratore comunale)**

L'area destinata al deposito di materiali inerti, derivanti da scavi, in attesa di poterli utilizzare per interventi sul territorio (bonifiche agrarie, ripristini ambientali ecc..).

L'utilizzo dell'area è subordinato all'approvazione di un progetto di allestimento del terreno, che preveda la recinzione del sito, la collocazione di alberature idonee a mascherare i materiali depositati e garantisca la massima tutela del contesto ambientale.

### **18.4 Area M-3 (situate a nord e sud del depuratore comunale)**

Le aree sono destinate ad attività produttive che non necessitano di strutture edilizie.

L'utilizzo delle aree è subordinato alla realizzazione di un raccordo idoneo con la strada statale ed all'approvazione di un progetto di allestimento del terreno, che abbia come obiettivo non solo le modalità d'uso delle aree, ma anche il loro inserimento ambientale. La progettazione dovrà prevedere efficaci interventi di mitigazione dell'impatto sul paesaggio, con particolare riferimento ai rapporti visivi con la strada statale, ed eventuali interventi di adeguamento del sistema viario, qualora questo non risultasse idoneo per le funzioni da insediare.

Nell'area situata a nord del depuratore comunale è consentito realizzare un impianto di distribuzione carburanti con la relativa stazione di servizio.

## **ARTICOLO 19 AREA PRODUTTIVA AGRICOLA A CARATTERE INDUSTRIALE (A)**

**19.1** In queste zone sono ammessi soltanto gli insediamenti agro-industriali, come di seguito esposto:

- Magazzini, depositi, attività commerciali connesse con l'agricoltura con esclusione assoluta di edifici ad uso abitativo di qualsiasi tipo eccetto quelli adibiti ad alloggio del custode, ad uffici, all'assistenza ed al ristoro degli addetti, da realizzare all'interno dei singoli insediamenti.

**19.2** La realizzazione dell'eventuale edificio di abitazione dovrà essere contemporanea o successiva a quella dell'edificio destinato all'attività produttiva.

Valgono le seguenti norme:

- Rapporto di copertura (Rc) massimo: 0,70 [mq/mq]
- Altezza dell'edificio (Hf) massima: 13,00 [mq]
- Altezza dell'edificio in numero di piani (Hp) massima: 5 [piani];
- Distanze da fabbricati e confini: si veda l'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm.;
- Distanza dalle strade: si veda l'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e ss.mm.

**19.3** Parcheggi: fatto salvo il rispetto dello standard minimo stabilito dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, all'interno di ogni lotto devono essere riservate apposite aree a parcheggio non inferiori al 10% della superficie fondiaria interessata.

## **ARTICOLO 20 AREE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE ALL'APERTO (CV)**

**20.1** Sono aree destinate all'estrazione di sostanze minerali.

**20.2** Nel territorio del Comune di Campodeno il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ha individuato una località destinata all'estrazione di argilla. Il prelievo del materiale è disciplinato da una convenzione specifica, formulata sulla base di un progetto di intervento, che definisca: le modalità di utilizzo dell'area, le fasi di esaurimento dell'estrazione, le opere di risanamento ambientale, gli interventi di mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio e la morfologia finale del sito. Nella convenzione dovrà essere specificato che i manufatti funzionali alla gestione dell'attività saranno asportati contestualmente alla sistemazione finale dell'area. La discarica di inerti indicata in cartografia può essere utilizzata solo per specifiche esigenze dell'ambito comunale.

**20.3** I manufatti, non funzionali alle esigenze del personale, dovranno avere le caratteristiche tipologiche delle tettoie. In ogni caso dovranno essere costituiti da elementi prefabbricati leggeri, facilmente amovibili.

**20.4** Gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:



- Superficie coperta (Sc) massima: 100,00 [mq];
- Altezza massima dell'edificio (Hf): 6,00 [ml];
- Altezza massima dell'edificio in numero di piani (Hp): 2 [piani];
- Distanze da fabbricati e confini: si veda l'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm.;
- Distanza dalle strade: si veda l'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e ss.mm.
- Parcheggi: si veda Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

## **ARTICOLO 21 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE**

**21.1** Queste aree sono destinate alla realizzazione di opere per servizi pubblici o di interesse collettivo così suddivise nelle seguenti categorie funzionali:

- Sportive all'aperto (S);
- Civile – amministrativa (CA);
- Religiosa (R);
- Scolastica e culturale (SC);
- Piazzola elicotteri (H).
- Servizi privati (SP)
- Scolastica e culturale di progetto (sc-pr);

17/58

**21.2** La cartografia di piani indica la categoria funzionale di ogni area, senza attribuirgli un carattere prescrittivo. L'Amministrazione comunale può sostituirla con un'altra funzionale pubblica tra quelle riportate nell'articolo precedente per specifiche esigenze gestionali. Fatto salvo il rispetto della destinazione prevalente, al fine di una migliore integrazione delle funzioni pubbliche, sono comunque sempre ammesse, indipendentemente dal cartiglio, funzioni culturali, ricreative, sociali e didattiche.

**21.3** Gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:

- Parcheggi: si veda Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

Nel caso in cui il fabbricato abbia un'altezza superiore di 10,00 m la distanza dagli edifici limitrofi non può essere inferiore alla sua altezza e la distanza dai confini non può essere inferiore alla metà della sua altezza.

**21.4** Nell'area situata in località "Larseti" di Termon è ammessa la realizzazione di un'area prova di mezzi fuori strada, con esecuzione di limitati movimenti terra finalizzati alla modellazione del terreno con formazione di cumuli di diverse forme e buche per l'evoluzione di mezzi. L'area dovrà essere appositamente recintata per regolamentare l'accesso. Non sono ammesse attività sportive e turistiche.

È ammessa anche la realizzazione, da parte dell'ASUC proprietaria, di un deposito in legno o rivestito in legno privo di volumi interrati con una Superficie utile netta (SUN) massima di 45 [mq], nel rispetto dei seguenti parametri:

- Altezza massima dell'edificio (Hf): 3,50 [ml]
- Altezza massima dell'edificio in numero piani (Hp): 1 [piani]
- Distanze da fabbricati e confini: si vede l'Allegato 2 alla delibera della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm.;
- Distanza dalle strade: si vede l'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e ss.mm.

## **ARTICOLO 22 AREE A VERDE PUBBLICO**

**22.1** Sono aree destinate al verde urbano, ai giardini pubblici, al gioco, agli impianti sportivi all'aperto, allo svago e tempo libero in genere.

**22.2** Sono ammessi i parcheggi pubblici, fino ad interessare il 10% dell'area, e piccoli fabbricati funzionali della gestione e fruizione del verde (manutenzione, punto di ristoro e servizi igienici).

**22.3** In tale aree sono ammessi tutti i manufatti necessari per attività a servizio pubblico.

**22.4** Gli interventi devono rispettare i seguenti parametri:

- Superficie coperta (Sc) massima: 100,00 [mq];
- Altezza massima dell'edificio (Hf): 6,00 [ml]
- Altezza massima dell'edificio in numero di piani (Hp): 2 [piani];
- Distanze da fabbricati e confini: si veda l'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm.;
- Distanza dalle strade: si veda l'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e ss.mm.
- Parcheggi: si veda Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

**22.5** Le superfici boschive comprese in queste aree sono compatibili con le attività ricreative, che comunque non devono precludere la funzione produttiva.

**22.6** Nell'area a verde pubblico di proprietà dell'ASUC di Termon contraddistinta dalla p.f. 821/1 CC TERMON I, in aggiunta a quanto già ammesso dai precedenti commi 22.1, 22.2, 22.3, sono altresì ammesse, subordinatamente all'approvazione di un progetto complessivo, le seguenti attività:

- Orti e coltivazioni
- deposito legna

Il progetto complessivo dovrà preventivamente definire, secondo valutazioni di opportuno riordino progettuale e di corretto inserimento paesaggistico, il layout plano-altimetrico complessivo, con particolare riguardo alla definizione dei seguenti temi:

- La configurazione plano-altimetrica dell'intera area, con particolare riferimento alla morfologia dei luoghi, alla eventuale necessità di realizzare sistemi terrazzati, definendo altezze dei piani sistemati, materiali previsti per i muri di sostegno.
- Il layout distributivo e funzionale complessivo dell'area, attraverso una definizione tra le diverse aree (quale esempio indicativo non vincolante gli orti, le aree di deposito legna, le aree comuni, i percorsi comuni, le zone di parcheggio autoveicoli, ecc)

- Le posizioni degli accessi carrabili e pedonali, comprendendo spazi di parcheggio autoveicoli, secondo specifiche valutazioni.
- La configurazione distributiva e la tipologia di eventuali manufatti di servizio, compresa la relativa definizione dei materiali. Complessivamente, tali manufatti non potranno in ogni caso superare le previsioni quantitative già delineate nel precedente art. 22.4.
- La definizione di tipologie e materiali di pavimentazioni e recinzioni compatibili con il contesto.

La realizzazione di quanto previsto nel progetto, dovrà essere definito nelle tempistiche da un'apposita convenzione, avente la finalità di garantire alla collettività la prioritaria realizzazione di tutte quelle le opere che consentono di ottenere sia un riordino strutturato dell'area, sia un corretto inserimento paesaggistico all'interno del contesto di riferimento.

## **ARTICOLO 23 AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI**

**23.1** Nelle tavole di Piano 1:2.880 sono indicate, con apposita simbologia, le zone destinate a parcheggi pubblici esistenti e di progetto.

**23.2** Il parcheggio previsto nell'ambito della stazione ferroviaria dovrà avere il piano di calpestio composto da terreno vegetale, grigliato ed erba e non potrà avere piani interrati.

## **ARTICOLO 24 AREE PER OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE**

**24.1** Sono aree destinate agli impianti urbani di interesse generale come: le centrali elettriche, gli impianti di depurazione, le cabine di trasformazione elettrica, i serbatoi degli acquedotti e degli impianti di irrigazione, le cabine di compressione e decompressione dei gasdotti, le centraline telefoniche, i ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e pulizia delle strade, le isole ecologiche, i ripetitori radiotelevisivi e delle telecomunicazioni, nonché i centri di raccolta materiali (CRM) di cui al successivo art. 24.4.

**24.2** Sono ammessi solo gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica funzionali agli impianti tecnologici.

**24.3** Gli impianti tecnologici pubblici ed i manufatti di loro pertinenza sono ammessi anche in assenza di specifiche norme di zona, a condizione che non venga compromessa la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale.

**24.4** CRM Sono considerati impianti tecnologici anche le strutture destinate a Centro di Raccolta materiali [CRM] individuate con apposita simbologia negli elaborati cartografici del PRG. I centri di raccolta materiali consistono in piattaforme presidiate destinate allo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani raccolti e conferiti separatamente. L'organizzazione delle aree destinate a Centro di Raccolta Materiali é regolamentata dal Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti.

## **ARTICOLO 25 AREE CIMITERIALI ESISTENTI**



**25.1** Sono aree destinate alla inumazione dei morti ed ai servizi ad essa connessi. Gli interventi sono disciplinati dal Regolamento cimiteriale.

**25.2** La superficie dei cimiteri può essere ampliata a scapito delle aree limitrofe. Tale operazione comporta l'adeguamento della fascia di rispetto e della dotazione di spazi per il parcheggio.

**25.3** I servizi e le strutture relativi alla conduzione cimiteriale possono essere realizzati nelle aree di rispetto senza comportare il loro adeguamento.

## **ARTICOLO 26 AREE AGRICOLE DI PREGIO**

**26.1** Le aree agricole di pregio sono disciplinate all'Articolo 38 del nuovo Piano urbanistico provinciale Legge provinciale d.d. 27 maggio 2008 n. 5.

**26.2** Sono ammessi i solo interventi urbanistici ed edilizi previsti dalle norme provinciali in materia.

**26.3** La superficie fondiaria dell'azienda agricola è la superficie aziendale, vale a dire la superficie complessiva delle particelle di proprietà del conduttore, situate nelle aree agricole di pregio e nelle aree agricole del territorio comunale, dei comuni confinanti e dei comuni limitrofi secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.

Il Comune tiene ed aggiorna un registro delle aree utilizzate ai fini del computo della densità fondiaria dei vari interventi edilizi.

**26.4** Per centro aziendale si intende quanto riportato nell'articolo 70, comma 1, lettera a) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

**26.5** Gli imprenditori iscritti alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole, con almeno 20.000 [mq] di Superficie fondiaria aziendale non asserviti ad altri fabbricati possono edificare nel centro aziendale manufatti attinenti lo svolgimento dell'attività produttiva agricola e zootecnica fino a raggiungere la dimensione massima consentita dai seguenti parametri:

- Superficie fondiaria aziendale minima: 20.000 [mq];
- Indice di utilizzazione fondiaria (Ut) massimo, esclusa abitazione: 0,02 [mq/mq];
- Rapporto di copertura (Rc) massimo, esclusa abitazione: 0,03 [mq/mq];
- Altezza massima dell'edificio (Hf): 6,00 [m];
- Altezza massima dell'edificio in numero di piani (Hp): 2 [piani];
- Distanze da fabbricati, strade e confini: si veda l'Allegato 2 alla Delibera della Giunta provinciale n. 2023/2010 e s.m..

**26.6** Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e di ridurre l'impatto sul paesaggio, i nuovi fabbricati dovranno essere disposti in stretta relazione funzionale con quelli esistenti, in modo da creare un complesso edilizio con caratteri tipologici del centro aziendale.

**26.7** Indipendentemente dalla superficie fondiaria aziendale, gli imprenditori iscritti alla sezione prima o seconda dell'archivio provinciale delle imprese agricole possono ampliare i manufatti attinenti lo svolgimento dell'attività produttiva agricola o zootecnica, non classificati come insediamenti storici, in proporzione alla Superficie utile netta (SUN) che

avevano alla data di approvazione del precedente PRG (10/04/1998), secondo i seguenti criteri:

- Fino a 180 [mq] di SUN: ampliamento massimo del 30%;
- Da 180 a 360 [mq] di SUN: ampliamento massimo del 20%;
- Oltre i 360 [mq] di SUN: ampliamento massimo del 10%.

Le funzioni della nuova Superficie utile netta (SUN) devono essere ripartite in proporzione alle destinazioni d'uso dell'edificio esistente.

**26.8** Indipendentemente dalla Superficie fondiaria aziendale, gli imprenditori iscritti alla sezione prima o seconda dell'archivio provinciale delle imprese agricole, se non hanno edificato nuovi manufatti attinenti all'attività agricola, successivamente all'approvazione del precedente PRG (10/04/1998), possono realizzare, per una sola volta, un ricovero degli attrezzi agricoli con una Superficie utile netta (SUN) massima di 45 [mq] senza limitazioni al numero di finestre, senza piani interrati, con struttura in cls o laterizio, purché venga rivestita con tamponamento ligneo, tetto in legno, nel rispetto dei seguenti parametri:

- Superficie fondiaria accorpata minima: 1.500 [mq].;
- Altezza massima dell'edificio (Hf): 3,00 [ml]
- Altezza massima dell'edificio in numero di piani (Hp): 1 [piani];
- Distanze da fabbricati e confini: si veda l'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm.;
- Distanza dalle strade: si veda l'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e ss.mm.

**26.9** Per gli edifici esistenti concessionati prima dell'entrata in vigore del PUP (06.11.1987), non classificati come insediamenti storici, valgono le seguenti norme:

- Se la destinazione d'uso è quella ammessa dal comma 3 del presente articolo, è consentito ricavare nel volume esistente un secondo alloggio con una Superficie utile netta massima di 120 [mq];
- Se la destinazione d'uso è diversa da quelle ammesse dal comma 3 del presente articolo, è consentito destinarli a tutte le funzioni ammesse nelle aree residenziali, escluso il commercio al dettaglio, limitando comunque l'incremento del numero degli alloggi ad una sola unità. Essi possono essere anche ampliati, per un massimo del 10% della Superficie utile netta (SUN) che avevano all'entrata in vigore del PUP.

**26.10** Gli interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti devono rispettare i seguenti parametri:

- Altezza dell'edificio (Hf) massima: quella dell'edificio esistente aumentata di 1,00 [ml];
- Superficie utile lorda interrata massima: quella dell'edificio esistente aumentata di 30 [mq];
- Distanze da fabbricati e confini: si veda l'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm.;
- Distanza dalle strade: si veda l'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e ss.mm.

**26.11** Le opere e gli interventi dovranno comunque essere coerenti con l'Articolo 38 delle Norme di attuazione del PUP, in vigore dal 26 giugno 2008.



## ARTICOLO 27 AREE AGRICOLE

**27.1** Le aree agricole sono disciplinate all'Articolo 37 del Piano urbanistico provinciale (Legge provinciale d.d. 27 maggio 2008 n. 5).

**27.2** Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 2 nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:

- a) Nel rispetto del Capo I del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e delle Norme di attuazione del PUP, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola non superiore a 400 [mq].
- b) Realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali di coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica vigente.

**27.3** L'attività agrituristica deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e dalle Norme di attuazione del PUP.

**27.4** Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di qualsiasi intervento urbanistico secondo l'indici del comma 6 del presente articolo, interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica vigente.

**27.5** Per gli interventi edilizi valgono le seguenti norme:

- Superficie fondiaria aziendale: 20.000 [mq]
- Superficie fondiaria accorpata minima: 1.500 [mq];
- Indice di utilizzazione fondiaria (Ut) massimo: 0,30 [mq/mq];
- Altezza dell'edificio (Hf) massima: 9,00 [m], fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici, la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive;
- Altezza massima dell'edificio in numero di piani (Hp): 3 [piani];
- Distanze da fabbricati e confini: si veda l'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm.;
- Distanza dalle strade: si veda l'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e ss.mm.
- Parcheggi: si veda Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;
- Verde alberato: Almeno il 10% della Superficie fondiaria (Sf) deve essere sistemata a verde con essenza ad alto fusto, nella quantità minima di 1 ogni 50 mq.

**27.6** Nel caso di volumi esistenti aventi una destinazione diversa da quella agricola e non adibiti a residenza del conduttore l'impresa agricola, è ammesso l'ampliamento in ragione di un incremento massimo del 20% della Superficie utile netta (SUN), con un massimo di 75 [mq] da utilizzarsi per una sola volta, in aderenza al fabbricato e nel rispetto delle altezze esistenti e delle distanze da confini, strade ed edifici.

**27.7** Le opere e gli interventi dovranno comunque essere coerenti con l'Articolo 37 delle Norme di attuazione del PUP, in vigore dal 26 giugno 2008.

**27.8** Indipendentemente dalla Superficie fondiaria aziendale, gli imprenditori iscritti alla sezione prima o seconda dell'archivio provinciale delle imprese agricole, se non hanno edificato nuovi manufatti attinenti l'attività agricola, successivamente all'approvazione del precedente PRG (10/04/1998), possono realizzare, per una sola volta, un ricovero degli attrezzi agricoli con una superficie utile netta (SUN) massima di 45 [mq], senza superficie utile lorda interrata, con struttura in cls o laterizio, purché venga rivestita con tamponamento ligneo, tetto in legno, nel rispetto dei seguenti parametri

- Superficie fondiaria accorpata minima: 1.500 [mq];
- Altezza massima dell'edificio (Hf): 3,00 [ml]
- Altezza massima dell'edificio in numero di piani (Hp): 1 [piani];
- Distanze da fabbricati e confini: si veda l'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm.;
- Distanza dalle strade: si veda l'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e ss.mm.

## **ARTICOLO 28 AREE A PASCOLO**

**28.1** Sono aree a pascolo quelle definite e disciplinate all'Articolo 39 del Piano urbanistico provinciale (Legge provinciale d.d. 27 maggio 2008 n. 5).

**28.2** Nelle aree a pascolo sono ammessi solo interventi finalizzati al recupero strutturale e all'adeguamento funzionale delle malghe, ovvero ad adeguarle alle esigenze di una moderna gestione della zootecnia di montagna.

**28.3** Gli interventi devono mirare alla conservazione e valorizzazione dei caratteri tipologici e costruttivi di questi importanti documenti della storia e della tradizione locale. Essi devono pertanto essere eseguiti con i criteri e le modalità previsti dalla categoria d'intervento del risanamento conservativo.

**28.4** Le opere e gli interventi dovranno comunque essere coerenti con l'Articolo 39 delle Norme di attuazione del PUP, in vigore dal 26 giugno 2008.

## **ARTICOLO 29 AREE A BOSCO**

**29.1** Sono aree a bosco quelle definite e disciplinate all'Articolo 40 del Piano urbanistico provinciale (Legge provinciale d.d. 27 maggio 2008 n. 5).

**29.2** Nell'ambito delle aree a bosco si possono svolgere le attività e realizzare le opere di sistemazione idraulica e forestale, di bonifica agraria, di infrastrutturazione e gli altri



interventi ammessi dagli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste.

**29.3** Gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi volti a preservarli dal degrado, eseguiti con i criteri e le modalità previsti dalla categoria d'intervento del risanamento conservativo.

**29.4** Le opere e gli interventi dovranno comunque essere coerenti con l'Articolo 40 delle Norme di attuazione del PUP, in vigore dal 26 giugno 2008.

### **ARTICOLO 30 AREE AD ELEVATA INTEGRITÀ, ROCCE, RUPI BOSCADE**

**30.1** Sono le aree che per ragioni altimetriche, topografiche o geomorfologiche non sono soggette ad attività umane continuative.

**30.2** Nell'ambito delle aree ad elevata integrità, rocce, rupi boscate può essere ammessa sola la realizzazione di manufatti speciali, aventi la funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, e di opera o infrastrutture che rivestono interesse generale, come sentieri ed i tracciati alpinistici.

### **ARTICOLO 31 AREE PER LA MOBILITÀ: STRADE PRINCIPALI E VIABILITÀ LOCALE**

**31.1** I tracciati stradali che costituiscono la rete fondamentale dell'organizzazione urbanistica del territorio comunale si distinguono in strade esistenti, da potenziare e di progetto, in coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale.

**31.2** La rete stradale è rappresentata nella cartografia in scala 1:2880 del PRG ed è suddivisa in categorie in coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale. Le caratteristiche tecniche di ciascuna categoria di strade, l'ampiezza e i limiti di utilizzo delle fasce di rispetto dei tracciati nuovi e di quelli da potenziare, nonché dei relativi nodi sono determinati, nel rispetto di quanto stabilito dall'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e ss.mm.

**31.3** Le aree indicate per la viabilità sono destinate al traffico pedonale e meccanico. In esse sono ammessi interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico dei mezzi meccanici e dei pedoni.

**31.4** Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi si potranno realizzare impianti di arredo stradale, di segnaletica, di canalizzazione del traffico, aree di sosta e parcheggio, purché non in contrasto con l'articolo 18 delle presenti norme.

**31.5** Nei tratti di nuova costruzione o di ristrutturazione dovranno essere particolarmente curati gli aspetti connessi con la sicurezza del traffico, specie di quello pedonale.

**31.6** Dove possibile, ed opportuno, la larghezza dei marciapiedi deve essere tale da consentire l'alberatura.



**31.7** L'eventuale assenza nella cartografia di piano di previsioni relative alla rettifica od all'ampliamento di strade esistenti non esclude in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze viabilistiche di pubblico interesse.

**31.8** I tracciati e le larghezze delle nuove strade, sia urbane sia extraurbane, previste nella cartografia del Piano Regolatore Generale sono indicativi e ne viene rinviata la definizione alla progettazione esecutiva.

## **ARTICOLO 32 AREE PER LA MOBILITÀ: PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI**

**32.1** Sono percorsi indicati in cartografia che hanno valore indicativo e non prescrittivo e quindi non vincolanti ai fini urbanistici, costituiscono pertanto un'indicazione di carattere generale. Dovranno comunque essere rispettati, per quanto possibile, percorsi esistenti e strade di viabilità locale e sono destinati a marciapiedi o sentieri attrezzati per lo svolgimento di attività stagionali quali sci da fondo, trekking, mountain-bike, percorsi pedonali, a cavallo, in bicicletta ecc.

**32.2** All'interno di essi si possono essere collocare tutti i sottoservizi infrastrutturali, impianti superficiali quali illuminazione, pannelli esplicativi o indicativi, ponticelli, piccole costruzioni fisse o mobili strettamente necessarie al funzionamento del servizio.

**32.3** Dette previsioni dovranno essere progettate nel dettaglio ed essere sottoposte al parere della Commissione Edilizia Comunale.

25/58

## **ARTICOLO 33 DEROGHE**

ABROGATO

## **PARTE IV AREE DI RISPETTO**

### **ARTICOLO 34 FASCIA DI RISPETTO STRADALE/FERROVIARIA**

**34.1** Per quanto concerne le fasce di rispetto stradale si fa riferimento al Testo coordinato della deliberazione della Giunta Provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, come modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e da ultimo con deliberazione n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.

#### **TABELLA B: LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE**

al di fuori dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento

| Categoria     | Strade esistenti* | Strade esistenti da potenziare | Strade di progetto | Raccordi e/o Svincoli |
|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| AUTOSTRADA    |                   |                                |                    |                       |
| I CATEGORIA   |                   |                                |                    |                       |
| II CATEGORIA  | 25                | 50                             | 75                 | 100                   |
| III CATEGORIA |                   |                                |                    |                       |
| IV CATEGORIA  | 15                | 30                             | 45                 |                       |
| ALTRE STRADE  | 10                | 20                             | 30                 |                       |

La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:

- dal limite stradale per: strade esistenti, strade esistenti da potenziare;
- dall'asse stradale per: strade di progetto;
- dal centro del simbolo per: raccordi e/o svincoli.

#### TABELLA C: LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE

all'interno dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento

| Categoria     | Strade esistenti* | Strade esistenti da potenziare | Strade di progetto | Raccordi e/o Svincoli |
|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| AUTOSTRADA    |                   |                                |                    |                       |
| I CATEGORIA   |                   |                                |                    |                       |
| II CATEGORIA  | 25                | 35                             | 45                 | 60                    |
| III CATEGORIA |                   |                                |                    |                       |
| IV CATEGORIA  | 7**               | 15                             | 25                 |                       |
| ALTRE STRADE  | 5**               | 5**                            | 10**               |                       |

(\*\*) Larghezza stabilita dalle presenti Norme di Attuazione

La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:

- dal limite stradale per: strade esistenti, strade esistenti da potenziare;
- dall'asse stradale per: strade di progetto;
- dal centro del simbolo per: raccordi e/o svincoli.

**34.2** Per quanto concerne le fasce di rispetto ferroviario l'ampiezza delle fasce di rispetto a protezione dei tracciati ferroviari esistenti o di progetto sono rispettivamente determinate dalle norme sovraordinate vigenti secondo il D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 art. 49 e 50.

Le fasce di rispetto non possono essere utilizzate per l'edificazione, né fuori terra né interrata, ma il terreno di proprietà privata compreso nella fascia medesima può essere destinato alla attività di zona previste dal piano e partecipa al computo della superficie del lotto ai fini della determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi di edificabilità (volume edificabile, superficie coperta, ecc.).

Le fasce di rispetto, indipendentemente dalle destinazioni di piano e dai loro usi reali comunque consentiti, devono essere sistemate e mantenute in ordine, secondo criteri di decoro urbano e paesaggistico, con intervento diretto da parte dei proprietari dei fondi, siano essi soggetti privati o pubblici. La presente prescrizione vale anche per aree marginali e residuali, che rischiano situazioni di abbandono, e che, in assenza di altri usi, devono essere sistemate e mantenute a verde.

## **ARTICOLO 35 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE**

**35.1** Sono aree finalizzate a limitare le funzioni individuate dalla cartografia di piano con vincoli specifici, motivati dalla vicinanza del cimitero e vengono normate dall'Articolo 62 della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio) e dall'Articolo 9 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

## **ARTICOLO 36 FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO**

**36.1** Sono aree finalizzate a limitare le funzioni individuate dalla cartografia di piano con vincoli specifici, motivati dalla presenza degli elettrodotti.

Le limitazioni sono determinate dalla necessità di ridurre l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, come previsto dalle specifiche norme che regolano la materia.

**36.2** In merito alla protezione all'esposizione dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si fa riferimento alla Legge Quadro 36/2001 del 07/03/2001 e s.m. per quanto riguarda le basse frequenze.

**36.3** Per le alte frequenze si fa rispettivamente riferimento a:

- a) d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generali dagli elettrodotti", pubblicato nella G.I. n. 200 del 29 agosto 2003;
- b) d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e GHz", pubblicato nella G.U. n. 199 del 28 agosto 2003.

**36.4** Per la materia provinciale si fa riferimento al D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13-31/Leg per le basse frequenze, mentre per la parte riguardante gli impianti ad alta frequenza si fa riferimento al D.P.P. 20 dicembre 2012 n. 25-100/Leg.

**36.5** Per le fasce di rispetto dagli elettrodotti si fa riferimento alla D.Dirret. 29/05/2008 del 05/07/2008 n. 156, si precisa inoltre che tali disposizioni si applicano in generale anche alle linee di media tensione nonché alle cabine di trasformazione.

**36.6** Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle norme di zona, escluso l'ampliamento della superficie utile lorda.

## **ARTICOLO 37 FASCIA DI RISPETTO DEI GASDOTTI**

**37.1** Sono aree finalizzate a limitare le funzioni individuate dalla cartografia di piano con vincoli specifici, motivati dalla presenza del metanodotto.

Le limitazioni sono determinate dalla necessità di preservare dell'edificazione i terreni limitrofi alle condotte del metano, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia.

**37.2** Lungo la rete del metanodotto è istituita una fascia di rispetto con servitù "non edificandi" larga 11,00 m. per parte e quindi con una larghezza complessiva di 22,00 m.

A tale vincolo può concedere deroga sola la Società concessionaria.

## **ARTICOLO 38 FASCIA DI RISPETTO DEI RIPETITORI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIONI**

**38.1** Sono aree finalizzate a limitare le funzioni individuate dalla cartografia di piano con vincoli specifici, motivati dalla presenza dei ripetitori delle telecomunicazioni e radiotelevisioni.

Le limitazioni sono determinate dalla necessità di preservare la popolazione dai campi elettromagnetici connessi al funzionamento dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, come stabilito dal D.M. 10.09.1998, n. 381 e G.U. n. 200 del 29.08.2003.

| Frequenza f (MHz) | Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m) | Valore efficace di intensità di campo elettrico H (A/m) | Densità di potenza dell'onda piano equivalente (W/mq) |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0,1-3             | 60                                                      | 0,2                                                     | -                                                     |
| 3-3000            | 20                                                      | 0,05                                                    | 1                                                     |
| 3000-300000       | 40                                                      | 0,1                                                     | -                                                     |

28/58

## **ARTICOLO 39 FASCIA DI RISPETTO DEI DEPURATORI**

**39.1** Sono aree finalizzate a limitare le funzioni individuate dalla cartografia di piano con vincoli specifici, motivati dalla presenza del depuratore.

Le limitazioni sono dovute a precauzioni di natura igienico-sanitaria, prescritte dalle specifiche di cui all'articolo 59 del D.P.G.P. 26.01.1987, n. 1-41/Leg – Deliberazioni della G.P. 26.08.2005, n. 1775, e 28.04.2006, n. 850.

**39.2** Nella fascia "A" è vietata qualsiasi edificazione. Sono ammesse sole le seguenti attività a condizione che siano previste nella cartografia e nelle norme di piano, che non pregiudichino il potenziale ampliamento o consolidamento dell'impianto di depurazione e che sia garantita la protezione igienico-sanitaria degli operatori con le modalità stabilite dal D.L. 19.09.1994, n. 626:

- Le opere di infrastrutturazione del territorio;
- Gli impianti di gestione dei rifiuti pubblici o privati;
- Il deposito e la lavorazione dei materiali;
- Il parcheggio e rimessaggio di camion, camper e roulotte.

**39.3** Nella fascia “B”, oltre a quanto consentito nella fascia “A”, sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle norme di zona nelle aree agricole, con l’esclusione dei fabbricati destinati ad uso abitazione.

Gli edifici esistenti con destinazione residenziale, ricettiva, produttiva o di servizio sono soggetti alle relative norme di zona. Qualora queste consentano degli ampliamenti, questi devono essere finalizzati a garantire la funzionalità delle attività insediate e non possono superare il 15% della Superficie utile netta (SUN) che il fabbricato aveva alla data di approvazione della fascia di rispetto.

**39.4** Le dimensioni minime del depuratore biologico scoperto sono:

- Fascia “A”: 50 [ml] dalla recinzione;
- Fascia “B”: 100 [ml] dal limite della precedente.

## **ARTICOLO 39a AREE DI TUTELA DEL SUOLO**

**39a.1** L’Articolo 251 del D.lgs 152/2006 prevede che “le regioni, sulla base dei criteri definiti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (ex APAT oggi ISPRA), predispongono l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica”, inoltre l’Articolo 77bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinanti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i. (TULP) al comma 10 prevede che “l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente predisponga l’anagrafe dei siti da bonificare, in osservanza delle disposizioni statali in materia.

**39a.2** In cartografia vengono individuate le ex discariche inerti in base al Piano Comprensoriale. Per gli interventi in tale aree si fa riferimento All’Articolo 102-quater del testo unico provinciale sulla tutela dell’Ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26/01/1987 n. 1 41/Legisl e s.m.i.

**39a.3** Nella frazione di Lover viene individuata in cartografia l’ex discarica RSU in loc. Lovernatico (cod. SIB037001) e viene normata dall’Articolo 30, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001n. 380.

## **ARTICOLO 39b TUTELA INQUINAMENTO ACUSTICO**

**39b.1** Per quanto concerne la zonizzazione acustica si fa riferimento al Piano Comunale di classificazione acustica del Comune di Campodenno approvato con delibera comunale n. 26 di data 30 giugno 2008.

**39b.2** Relativamente alla valutazione del clima si fa riferimento alla Legge quadro 447/95 e s.m.



## PARTE V AREE DI PROTEZIONE

### ARTICOLO 40 AREE DI PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

ABROGATO

### ARTICOLO 41 MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE

**41.1** I manufatti e i siti vincolati a sensi del Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e localizzati al di fuori dei centri abitati sono schematicamente indicati nella cartografia in scala 1:5.000. L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati a sensi della legge citata. Se ricadenti all'interno dei centri storici, il tipo di vincolo è annotato sulla relativa scheda

**41.2** L'elenco dei manufatti e siti di rilevanza cultura individuati dal PUP, sui quali sono ammessi solo interventi di restauro.

**41.3** L'elenco dei manufatti e siti tutelati dalla Soprintendenza per i beni architettonici della PAT, alla data di approvazione del presente strumento urbanistico, è riportato qui di seguito:

- Castel Belasi, pp.ed 85/1, 85/2; pp. ff. 552; 1149; 1151/1 del C.C. di Lover;
- Casa pp.ed. 21; 90 in C.C. Termon;
- Maso Cressino, p.ed. 62/1 pp. ff. 507/3, 508/1, 508/2, 508/3, 506, 507/1, 507/2 in località Cressino del C.C. di Dercolo I;
- Chiesa di S. Giacomo, p.ed. 83 del C.C. di Lover;
- Ex chiesa di S. Giorgio, p.ed. 1/2 in località Lover;
- Centro civico polifunzionale p.ed. 3 in località Lover;
- Chiesa della Natività di S. Giovanni Battista, p.ed. 1 C.C. Termon I;
- Chiesa dei SS: Maurizio e Compagni Martiri, p.ed. 1 in località Campodenno
- Chiesa di S. Michele Arcangelo, p.ed. 56/5 in C.C. di Quetta I;
- Zona di rispetto della chiesa di S. Michele Arcangelo, pp.ed. 56/1; 56/3; 86; 101; 116; 119 pp. ff. 556; 557; 342/1 e 363/3
- Eremitaggio di San Pancrazio, pp.ed. 70; 196; p.f. 863 del C.C. di Campodenno I;
- Palazzo Comunale, pp.ed. 29/1, 29/2, 129 in C.C. Campodenno;
- Chiesa di S. Maria Addolorata p.ed. 64 in località Cressino fraz. Dercolo C.C. Campodenno;
- Chiesa parrocchia di S. Stefano Protomartire, p.ed. 1 in C.C. Dercolo;
- Cimitero, p.ed. 91 in località Dercolo;
- Casa con pittura ad affresco, p.ed. 22 in località Dercolo;
- Chiesa Parrocchiale dell'immacolata, p.ed. 86/1 e 86/2 in C.C. Lover;
- Chiesa Parrocchiale di S. Egidio Abate, p.ed. 30 in C.C. Quetta.
- Cappelle laterali p.ed. 103 in C.C. Lover;
- Monumento ai caduti di Campodenno p.f. 798 C.C. Campodenno;

- Sagrato chiesa di S.Filippo e Giacomo di Segonzone p.f. 685 in C.C. Lover;
- Ponte sul canale irriguo consorziale Busoni parte p.f. 1094/1 in C.C. Lover.

**41.4** I vincoli e le limitazioni d'uso che debbono essere osservati per la conservazione e la valorizzazione di tali manufatti e siti nonché di quelli di cui al precedente comma sono dati:

- dalle disposizioni del P.G.T.I.S., per i manufatti e siti di rilevanza culturale compresi nel P.G.T.I.S.;
- per quelli non compresi nel P.G.T.I.S. sono consentite unicamente operazioni di restauro e risanamento conservativo, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria. Per tali interventi dovranno essere rispettate la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali, quando si tratta di manufatti.

**41.5** Resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela sugli immobili assoggettati al Decreto legislativo n. 490 del 1999 e D.L. 22.01.2004, n. 42 che prevalgono anche sulle disposizioni del P.G.T.I.S. comunale.

## **ARTICOLO 42 AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA**

**42.1** Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

**42.2** Le aree di interesse archeologico individuate sul territorio comunale sono:

| IDSBC  | NOMESITO                                       |
|--------|------------------------------------------------|
| 1142   | Campodeno, Doss Droneg                         |
| 1140   | Campodeno, Dercolo                             |
| 257011 | Campodeno, Chiesa Ss. Maurizio e Compagni      |
| 257012 | Campodeno, Dercolo, Chiesa S. Stefano          |
| 257013 | Campodeno, Quetta, Chiesa S. Egidio            |
| 257015 | Campodeno, Quetta, Chiesa S. Michele           |
| 257016 | Campodeno, Termon, Chiesa S. Giovanni Battista |
| 260863 | Campodeno, chiesa S. Pancrazio                 |
| 260859 | Campodeno, chiesa SS. Filippo e Giacomo        |

31/58

**42.3** La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti

### **42.4 AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA**

### **42.5 AREE DI TUTELA 02**

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona



dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

#### **42.6 AREE A TUTELA 01**

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

#### **42.7 SCOPERTE FORTUITE**

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

### **ARTICOLO 43 AREE A PARCO NATURALE**

**43.1** Sono aree a parco naturale quei territori che, presentando, con intensità e livelli diversi, caratteristiche naturali di elevata importanza, sono ritenuti meritevoli di particolare salvaguardia per consentirne la conservazione allo stato originario, per la ricerca scientifica, per l'educazione naturalistica e per la ricreazione nelle forme compatibili con la salvaguardia delle aree.

**43.2** Le aree a parco naturale, secondo la classificazione di cui al successivo quinto comma, sono individuate nella cartografia in scala 1:2880 del sistema insediativo-produttivo e infrastrutturale del PRG, in coerenza con il PUP.

**43.3** Le opere e gli interventi dovranno comunque essere coerenti con l'art. 8 delle Norme di Attuazione del PUP, in vigore dal 26 giugno 2008.

**43.4** Ai fini della disciplina di cui al terzo comma le aree a parco naturale si distinguono in:



- a) riserve integrali, ove, in considerazione dell'alta concentrazione di fattori ed elementi di grande interesse naturalistico e del basso grado di antropizzazione, l'ambiente deve essere conservato nella totalità dei suoi attributi naturali e nella caratterizzazione delle biocenosi e dei popolamenti, nonché nelle loro interdipendenze e nei rapporti con l'ambiente fisico; nelle riserve integrali sono consentiti solo gli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo a fini didattico – educativi; sono pertanto vietate le nuove costruzioni, impianti stabili e provvisori, e l'apertura di nuove strade, di cave e di scavi. Sono ammessi i restauri conservativi degli edifici esistenti.
- b) riserve guidate, ove in correlazione con le esigenze di tutela ambientale, è consentita la realizzazione, soprattutto mediante utilizzo e miglioramento dei manufatti esistenti, delle attrezzature necessarie per consentire l'accesso e la fruizione del parco da parte dei visitatori, nonché per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali; sono vietate le nuove costruzioni e gli impianti stabili e provvisori. È ammesso il restauro degli edifici esistenti. Per gli edifici destinati alle attività agro-silvo pastorali esistenti alla data di adozione del P.R.G. originario è ammesso il cambio di destinazione d'uso senza aumento di volume per usi a servizio del parco, nonché rifugio e ristoro per i visitatori.
- c) riserve controllate, corrispondenti a zone maggiormente antropizzate, ove, subordinatamente alle esigenze di tutela ambientale, sono consentite solo attrezzature di servizio, di collegamento e di trasporto necessarie per l'utilizzazione turistico-ricreativa e sociale del parco, nonché per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali. Sono vietate le nuove costruzioni in genere. È ammessa la costruzione di infrastrutture di servizio al parco e all'attività agro-silvo-pastorale, e di nuovi impianti a servizio delle aree sciabili.

**43.5** Le aree a parco naturale sono soggette alla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al presente articolo.

**43.6** Il perimetro del Parco naturale dell'Adamello-Brenta è indicato con apposita simbologia sulla cartografia di Piano. All'interno di tale perimetro valgono le prescrizioni contenute nel Piano di assetto del Parco vigente, nonché, per gli edifici, ruderi e manufatti di interesse documentario, le norme stabilite dal Piano regolatore (schede di edificio).

**43.7** Nel caso di previsioni discordanti si evidenzia che le norme contenute nelle schede del Piano del Parco Adamello-Brenta hanno prevalenza sulle schede del Piano Regolatore.

## **ARTICOLO 44 AREE NATURA 2000**

**44.1** Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.

**44.2** Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento

al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/Leg d.d. 03/11/2008 e deliberazione G.P. n. 1660 del 03.08.2012 le quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 d.d. 02/10/2009

**44.3** Delibera con elenco e, misure di conservazione aggiornate dei siti e zone della Rete Natura 2000 del Trentino – D.G.P. 12 aprile 2013, n. 632.

- D.G.P. 22 ottobre 2010 n. 2378 e s.m. misure di conservazione per le ZSC
- D.G.P. 27 ottobre 2006 n. 2279 adozione misure di conservazione delle ZPS del 03.08.2012 e s.m.

## **ARTICOLO 45 AREE DI PROTEZIONE DEI BIOTOPHI E DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA**

**45.1** Sono aree finalizzate a limitare le funzioni individuate dalla cartografia di piano con vincoli specifici, motivati dall'esigenza di salvaguardare i biotopi ed alcuni contesti naturali, che presentano un rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico.

**45.2** La cartografia indica con apposito simbolo il biotopo di interesse provinciale (n.45) denominato la **Rocchetta** (idrotopo a canneto perifluviale), individuato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 16950 del 30.11.1992, che disciplina l'esercizio delle attività economiche tradizionali ed individua delle limitazioni d'uso della risorsa ambientale, al fine di garantire il mantenimento della sua struttura e delle funzioni peculiari.

**45.3** La delibera consente:

- La prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al momento della sua pubblicazione; tale attività potrà essere svolta secondo le modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purché compatibili con il mantenimento delle caratteristiche particolari del biotopo, l'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale, quali impianti intensi di colture minori e ortaggi, dovrà essere sottoposta al parere preventivo e vincolante del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.
- La ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;
- L'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi.
- L'esercizio della selvicoltura definita sulla base del piano di assestamento forestale sottoposto, in occasione della sua revisione, al parere del Servizio Parchi e Foreste Demaniali. Per i boschi sprovvisti di un piano di assestamento, la selvicoltura è attuata sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali.
- La circolazione dei mezzi a motore per l'attività di utilizzazione boschiva;
- Gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, sentito il Servizio Parchi e Foreste Demaniali.
- L'eventuale realizzazione della bretella di collegamento stradale fra la stazione autostradale di S. Michele e la S.S. n. 43 della Valle di Non.

- L'eventuale ricerca e captazione delle venute idrotermali.
- La prosecuzione dell'attività di lavorazione degli inerti in atto al momento della pubblicazione della presente liberazione.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

Sono ammessi, infine, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

#### **45.4** La delibera vieta:

- Immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonché raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
- Esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonché lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia.
- Erigere costruzioni manufatti qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- Emungere o immettere acqua o liquami reflui;
- Effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative o incolte;
- Usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività ammesse;
- Utilizzare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;
- Attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
- Abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonché entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;
- Campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistica o folcloristica in genere, altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;
- Realizzare qualsiasi tipo di recinzione;
- Rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e delimitazione del biotopo.

#### **45.5** La cartografia indica con apposito simbolo i seguenti siti di interesse comunitario:

- Val di Tovel 3120008
- Dolomiti del Brenta IT3120009
- La Rocchetta IT3120061

**45.6** Nei siti di interesse comunitario si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, come stabilito dalle Direttive CEE 92/43, 409/79 e D.P.R. 357/97.

**45.7** Qualsiasi piano all'interno del territorio comunale e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla



normativa provinciale vigente. Tali disposizioni valgono anche per qualsiasi modifica a quanto già autorizzato da parte dei Servizi competenti della PAT.

**45.8** Le opere e gli interventi dovranno comunque essere coerenti con l'art. 8 delle Norme di Attuazione del PUP, in vigore dal 26 giugno 2008.

**45.9** Siti di importanza comunitaria (SIC) sono indicati in cartografia. Per questi siti si rinvia alle deliberazioni della G.P. n. 1018 d.d. 05.05.2000 en. 3125 d.d. 13.12.3002 e alla disciplina fissata dalla normativa europea 92/43/CEE.

## **ARTICOLO 46 AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI**

ABROGATO

## **ARTICOLO 47 PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA**

ABROGATO

## **ARTICOLO 48 AREE A RISCHIO GEOLOGICO E IDROLOGICO**

**48.1** Gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi della pericolosità del PUP rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

36/58

## **ARTICOLO 49 AREE DI PROTEZIONE DEGLI AMBITI FLUVIALI E DEI CORSI D'ACQUA DEMANIALI**

**49.1** Sono aree finalizzate a limitare le funzioni individuate dalla cartografia di piano con vincoli specifici, motivati dall'esigenza di salvaguardare i terreni posti lungo le rive dei corsi d'acqua. Al fine di conservare e valorizzare l'ambiente fluviale secondo principi di continuità e naturalità.

**49.2** Il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche individua le aree di pertinenza di corsi d'acqua e le suddivide in relazione al condizionamento reciproco tra il fiume ed il suo intorno. Le tipologie sono tre:

- a) Gli ambiti fluviali di interesse idraulico non sono riportati sulla cartografia del piano regolatore generale e non sono disciplinati dalle presenti norme. All'interno di essi ogni intervento edilizio, urbanistico e l'alterazione della morfologia del suolo è regolamentato dalle norme di attuazione del PGUAP (Capo VI, art. 32).
- b) Gli ambiti fluviali di interesse ecologico non sono riportati sulla cartografia del piano regolatore generale, ma sono disciplinati dalle presenti norme.

Negli ambiti fluviali ecologici con valenza elevata non sono consentiti nuovi interventi edilizi, urbanistici e di modificazione della morfologia del suolo. Fanno eccezione quelli finalizzati a favorire la fruizione didattica e ricreativa, senza alterarne la funzionalità ecologica. Sugli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi ammessi dalle norme di zona. L'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può chiedere che il progetto

sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto ed indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.

Gli ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa, ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostruendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite a iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano (PGUAP), a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. Analogamente a quanto previsto per gli ambiti fluviali ecologici con valenza elevata per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio idrobiologico.

Negli ambiti fluviali ecologici con valenza bassa non sono consentiti nuovi interventi edilizi, urbanistici e di modificazione della morfologia del suolo. Fanno eccezione quelli finalizzati al ripristino della vegetazione riparia o a favorire la fruizione ricreativa, nonché le opere di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sugli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi ammessi dalle norme di zona. L'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto ed indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.

- c) Gli ambiti fluviali di interesse paesaggistico, individuati anche dalla cartografia del PUP come aree a parco fluviale, sono riportati sulla cartografia del piano regolatore generale e disciplinati dalle presenti norme. Fino a quando l'Amministrazione comunale non avrà predisposto uno studio specifico, finalizzato alla conservazione e valorizzazione ambientale ed alla regolamentazione di una eventuale fruizione didattica e ricreativa, è vietato ogni intervento edilizio, urbanistico e di modificazione della morfologia del suolo, salvo le opere pubbliche. Sugli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi ammessi dalle norme di zona, nel rispetto dei "criteri di tutela e valorizzazione" illustrati dalla parte VI del PGUAP.

**49.3** I corsi d'acqua del demanio provinciale sono comunque soggetti alle norme in materia di acque pubbliche ed opere idrauliche. Queste comportano un'area di protezione larga 10 m. misurata in orizzontale dal limite della proprietà provinciale come da Legge Provinciale 08/07/1976 n. 18 e s.m..

La proprietà pubblica ha per oggetto l'alveo inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, nonché tutti i manufatti costituenti opere idrauliche. Per quanto concerne questi ultimi, la proprietà demaniale coincide con l'area da essi effettivamente occupata, ivi compresi terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza.

L'area di protezione delle acque pubbliche sussiste anche ai margini dei corsi d'acqua che sono stati coperti e lungo gli alvei che non sono individuati da una specifica particella fondiaria.

**49.4** All'interno dell'area di protezione delle acque pubbliche è vietata ogni edificazione, ivi compresi eventuali sporti o aggetti, ed il deposito di materiale.



Gli edifici esistenti all'entrata in vigore della Legge Provinciale 08.07.1976, n. 18 possono essere ampliati nel rispetto delle norme di zona, previa autorizzazione della Giunta provinciale.

**49.5** Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della Legge Provinciale 23/05/2007 n. 11.

**49.6** Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli art. 28-29 del CAPO V del P.G.U.A.P..

**49.7** Per quanto non espressamente normato dal presente articolo si fa riferimento alla Carta delle risorse idriche redatta in attuazione dell'articolo 21 delle Norme di attuazione del P.U.P. approvata con deliberazione della G.P. n. 2248 del 5 settembre 2008 e successivamente aggiornata, riportante la Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione di pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano.

**49.8** Per quanto concerne la programmazione delle colture, si fa riferimento alla Reg. delib. 1558 del 24 agosto 2018 che sancisce che tale programmazione non deve determinare incrementi dei fabbisogni irrigui.

## **ARTICOLO 50 AREE DI TUTELA AMBIENTALE**

**50.1** Sono aree finalizzate a limitare le funzioni individuate dalla cartografica di piano con vincoli specifici motivati dall'esigenza di salvaguardare i territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, fiori-faunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.

**50.2** Le aree di tutela ambientale sono disciplinate al Capo III della Carta delle tutele paesistiche del Piano urbanistico provinciale Legge provinciale d.d. 27 maggio 2008 n. 5.

## **PARTE VI CATEGORIE E CRITERI D'INTERVENTO NEGLI INSEDIAMENTI STORICI**

### **ARTICOLO 51 INTERVENTI SULLE UNITÀ EDILIZIE**

**51.1** Per unità edilizia si intende un fabbricato avente una connotazione tipologica ed una autonomia funzionale e strutturale, che lo identificano come un'entità del contesto edificato.

L'individuazione e numerazione delle unità edilizie non coincide pertanto con quella delle particelle edifici ali delle tavole catastali.

**51.2** La rilevazione e schedatura degli insediamenti storici ha individuato la categoria d'intervento che meglio garantisce la salvaguardia delle peculiarità storiche, culturali e tradizionali di ogni unità edilizia. Le categorie di intervento previste dalla Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio) sono:

- La manutenzione ordinaria;
- La manutenzione straordinaria;
- Il restauro;
- Il risanamento conservativo;
- La ristrutturazione edilizia;
- La demolizione;
- La nuova costruzione.

**51.3** Al fine di adeguare la normativa delle peculiarità di ogni fabbricato, a scheda di rilevazione dell'unità edilizia può prescrivere particolari lavori o cautele e consentire operazioni specifiche non previste dalla relativa categoria d'intervento. Queste puntualizzazioni si configurano come deroghe alle norme generali illustrate negli articoli seguenti.

39/58

### **ARTICOLO 52 MANUTENZIONE ORDINARIA**

**52.1** Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria, quelli definiti dall'Articolo 77, comma 1, lettera a) della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio).

**52.2** Sono ammessi i seguenti interventi:

- Manutenzione degli spazi di pertinenza (orti, giardini, piazzali);
- Riparazione degli elementi costruttivi (scale, balconi, logge, porticati, archi, portali, cornici di aperture, zoccolature, pavimenti, parapetti, ringhiere, inferriate, tamponamenti, porte, finestre, imposte, vetrine, manti di copertura, gronde, pluviali, ecc.) adottando le modalità del restauro qualora questi siano in pietra.
- Rifacimento, tinteggiatura e rivestimento degli intonaci interni;
- Riparazione o ammodernamento di impianti tecnici, purché non comportino la costruzione o la predisposizione di locali per i servizi igienici o tecnologici.

**52.3** L'intervento deve dunque conservare e valorizzare i caratteri storici, adottando modalità operative, tecnologie e particolari costruttivi ricorrenti nelle tipologie edilizie tradizionali del contesto territoriale.

## **ARTICOLO 53 MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

**53.1** Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria quelli definiti dall'Articolo 77, comma 1, lettera b) della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio).

**53.2** Sono ammessi i seguenti interventi:

- Riorganizzazione degli spazi di pertinenza del fabbricato;
- Rifacimento delle strutture del tetto con materiali e tecniche costruttive tradizionali, mantenendo inalterate le quote e riproponendo le pendenze, il numero delle falde e l'articolazione del tetto preesistente;
- Isolamento della copertura e realizzazione dell'intercapedine di ventilazione;
- Rifacimento del manto di copertura con materiali tradizionali;
- Rifacimento con tipologia, materiali e tecniche costruttive tradizionali, degli elementi costruttivi (scale, balconi, pavimenti, parapetti, ringhiere, inferriate, tamponamenti, porte, finestre, imposte, vetrine ecc..) esclusi quelli in pietra. È ammesso l'utilizzo di parapetti per poggiali metallici purché di tipologia tradizionale (alla trentina, ad elementi verticali, ecc.);
- Rifacimento e tinteggiatura degli intonaci esterni, con modalità e materiali tradizionali, ripristinando eventuali elementi decorativi;
- Consolidamento dei muri portanti e delle strutture a volta, nel rispetto delle loro caratteristiche fisiche e costruttive;
- Rifacimento dei solai con modalità e materiali tradizionali;
- Realizzazione di servizi igienici e di impianti tecnologici (centrale termica, ascensore, ecc.);
- Realizzazione e/o demolizione di pareti divisorie prive di funzione portante.

**53.3** Gli interventi non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell'edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale, che si dovrà concretizzare o nella riproposizione dell'elemento tradizionale esistente o nella sostituzione dell'elemento non tradizionale con uno rispettoso dei caratteri storici.

## **ARTICOLO 54 RESTAURO – R1**

**54.1** Sono qualificati interventi di restauro quelli definiti dall'Articolo 77, comma 1, lettera c) della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio).

**54.2** Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti interventi:

- Riorganizzazione degli spazi di pertinenza, nel rispetto dei rapporti storici (funzionali e visivi) con il fabbricato principale.



- Rifacimento delle strutture del tetto con materiali e tecniche costruttive tradizionali, mantenendo le quote originarie e riproponendo le pendenze, il numero delle falde e l'articolazione del tetto preesistente;
- Isolamento della copertura e realizzazione di una intercapedine di ventilazione;
- Rifacimento del manto di copertura, riproponendo il materiale originale e recuperando quello residuo in buono stato di conservazione (coppi, lastre di porfido, ecc.);
- Consolidamento delle strutture verticali e orizzontali (muri portanti, scale, logge, porticati, avvolti, pilastrature, solai, ecc.) utilizzando i medesimi materiali e le stesse tecniche costruttive;
- Rifacimento delle facciate, con modalità e materiali tradizionali, (intonacatura, pulitura, tinteggiatura, rivestimenti, ecc.);
- Ripristino, sulla base di documentazione attendibile, degli elementi costruttivi degradati, alterati, demoliti o crollati;
- Demolizione delle superfetazioni degradanti, facoltà che diventa prescrizione quando l'intervento non si configura come manutenzione, ma come restauro generale;
- Eventuale completamento di opere incompiute sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
- Inserimento di nuove pareti divisorie, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, ecc.);
- Realizzazione di servizi igienici ed impianti tecnologici (centrale termica, ascensore, ecc.) nel rispetto dei caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato;
- Restauro degli elementi architettonici in pietra (volte, archi, portali, cornici di aperture, camini, forni, dipinti, stemmi, affreschi, decorazioni, ecc.);
- Suddivisione del volume del sottotetto con soppalchi in legno aperti sullo spazio sottostante;
- Cambio delle destinazioni d'uso, se compatibili con le norme di zona e con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali dell'edificio.

**54.3** Speciale attenzione va posta ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi che devono considerare non solo l'edificio su cui si interviene, ma anche l'ambiente in cui esso è collocato e le tipologie affini.

## **ARTICOLO 55 RISANAMENTO CONSERVATIVO – R2**

**55.1** Sono qualificati interventi di risanamento conservativo quelli definiti dall'Articolo 77, comma 1, lettera d) della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio).

**55.2** Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro, sono ammessi i seguenti interventi:

- Sopraelevazione del fabbricato, solo se non espressamente vietato nella relativa scheda di rilevazione; La sopraelevazione, qualora ammessa, deve essere estesa all'intera unità edilizia che costituisce l'unità minima di intervento.
- Rifacimento delle strutture del tetto, anche con materiali e tecniche costruttive diversi, mantenendo inalterate le quote e riproponendo la pendenza, il numero delle falde e le articolazioni precedenti;



- Inserimento di finestre in falda a servizio dei locali del sottotetto, in quantità sufficiente per raggiungere la superficie di illuminazione ed aerazione richiesta per la loro abitabilità;
- Realizzazione di abbaini di tipo tradizionale (a cuccia di cane) nella quantità massima di uno ogni fronte del fabbricato, con una larghezza esterna massima di 1,70 m e comunque limitata all'adeguamento delle funzioni abitative dei sottotetti;
- Realizzazione sulla copertura dei seguenti volumi tecnici: extra corsa degli ascensori, terminali di vani-scala, camini e canne di ventilazione;
- Rifacimento e tinteggiatura degli intonaci esterni, anche mediante formazione di isolamento esterna perimetrale (cappotto isolante) nello spessore massimo di 18 [cm], salvaguardando le facciate e gli elementi costruttivi.
- Rifacimento con tipologie, materiali e tecniche costruttive tradizionali, dei tamponamenti in legno, mantenendo inalterata la loro profondità rispetto al piano di facciata, con inserimento di aperture e l'applicazione interna di materiale isolante, al fine di attribuire loro la funzione di pareti esterne;
- Rifacimento con lievi modifiche dimensionali, dei balconi e delle scale esterne adottando tipologie, materiali e tecniche costruttive tradizionali;
  - Realizzazione di nuovi balconi limitatamente a esigenze funzionali, qualora sia espressamente previsto dalla scheda di rilevamento
- Modifica dei fori sulle facciate, se privi di cornici in pietra, per risolvere esigenze abitative o distributive, purché le dimensioni corrispondano a quelle più diffuse nelle tipologie edilizie tradizionali;
- Realizzazione di nuovi fori sulle facciate per risolvere esigenze abitative o distributive, purché le nuove partiture di facciata, per materiali, allineamenti, dimensioni e finiture siano volti all'ottenimento di un equilibrio complessivo afferente agli stilemi dell'edilizia tradizionale.
- Prelievo delle cornici in pietra da fori esistenti e loro eventuale riuso nell'ambito del fabbricato, solo se previsto espressamente nella scheda di rilevazione dell'unità edilizia interessata dall'intervento;
- Rifacimento di porte e finestre in legno-alluminio o pvc bianco;
- Rifacimento dei solai, escluse le strutture a volta, anche con materiali diversi e con lievi modifiche delle quote, purché questa sia compatibile con quelle dei davanzali e dei balconi;
  - ripristino e consolidamento statico di elementi strutturali quali: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, orditura del tetto. Qualora ciò non sia possibile a causa della cattiva esecuzione originaria (ad es. muri a secco) e/o delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione limitatamente alle parti mal eseguite, degradate o crollate;
- Demolizione limitata delle murature portanti interne, nel rispetto di eventuali portali in pietra per consentire la realizzazione dei collegamenti verticali e orizzontali e per razionalizzare la distribuzione delle funzioni, a condizione che non siano cancellati i caratteri tipologico-strutturali dell'edificio; ai fini delle presenti norme, si conviene che la connotazione tipologico-strutturale del fabbricato è riconoscibile quando in ogni muro portante la superficie dei pieni è maggiore di quella dei vuoti;

- Demolizione e ricostruzione di murature portanti e/o strutture a volta in precarie condizioni statiche, documentate da una specifica perizia tecnica, se approvata dal Consiglio comunale con le procedure previste dalle norme che regolano la materia;
- Inserimento di un ascensore;
- Inserimento di nuove scale interne a servizio degli spazi recuperati;
- Suddivisione orizzontale di singoli ambienti con soppalchi in legno aperti sullo spazio sottostante;
- Cambio delle destinazioni d'uso, se compatibili con le destinazioni di zona. Negli edifici a destinazione originaria non residenziale per i quali è possibile il cambio di destinazione, sono ammesse nuove aperture esterne nella misura strettamente necessaria agli usi residenziali. Tali aperture andranno realizzate secondo regole compositive e formali coerenti con la tipologia edilizia tradizionale.

**55.3** Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a risanamento conservativo che presentano condizioni statiche tali da non consentirne il recupero con modalità conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la relativa tipologia d'intervento, vale quanto previsto dall'articolo 106 della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio).

**55.4** Per gli edifici con categoria di intervento "Risanamento conservativo" limitatamente alla realizzazione degli interventi di installazione di porte e finestre in legno-alluminio o pvc bianco nonché ante ad oscuro in alluminio, dovrà essere acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale, che valuterà l'intervento in relazione all'intero edificio e alla presenza sullo stesso di elementi di valore storico.

43/58

## **ARTICOLO 56 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA -R3**

**56.1** Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia quelli definiti dall'Articolo 77, comma 1, lettera e) della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio).

**56.2** Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sono ammessi i seguenti interventi:

- Ampliamento laterale o in sopraelevazione, fino a raggiungere un aumento del 15% della Superficie utile netta (SUN) che l'edificio aveva all'approvazione del precedente PRG (10.04.1998), nel rispetto delle norme di zona;
- Rifacimento del tetto con modifica della pendenza e del numero delle falde, se conformi alle tipologie dominanti nel contesto urbano, nel rispetto delle norme di zona;
- Rifacimento con modifiche di forma e dimensione dei tamponamenti in legno, mantenendo inalterata la loro profondità rispetto al piano di facciata ed adottando tipologie, materiali e tecniche costruttive tradizionali, con l'inserimento di nuove aperture e l'applicazione interna di materiale isolante, al fine di attribuire loro la funzione delle pareti esterne;
- Rifacimento e tinteggiatura degli intonaci esterni, anche mediante formazione di isolamento esterno perimetrale (cappotto isolante) nello spessore massimo di 10 [cm];



- Costruzione di balconi e scale esterne adottando tipologie materiali o tecniche costruttive tradizionali;
- Realizzazione di nuovi fori nelle facciate con le stesse dimensioni di quelli esistenti e, nel caso di ricomposizione generale, adottando dimensioni e tipologie della tradizione costruttiva locale.

**56.3** La ristrutturazione è l'intervento previsto per gli edifici storici, che conservano solo labili tracce delle strutture, della tipologia e degli elementi architettonici o decorativi originari, o per gli edifici recenti che non si integrano con il tessuto circostante. Data la situazione di partenza, l'obiettivo dell'intervento è la riproposizione dei caratteri tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, oppure la qualificazione formale del fabbricato in modo da ottenere un miglior inserimento nel contesto storico.

## **ARTICOLO 57 STRALCIATO**

## **ARTICOLO 58 DEMOLIZIONE -R6**

**58.1** Sono qualificati interventi di Demolizione quelli definiti dall'Articolo 77, comma 1, lettera f) della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio).

## **ARTICOLO 59 NUOVA COSTRUZIONE**

**59.1** Sono qualificati interventi di Nuova costruzione quelli definiti dall'Articolo 77, comma 1, lettera g) della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio).

## **ARTICOLO 60 SUPERFETAZIONI**

**60.1** Le superfetazioni sono manufatti di modesta dimensione, realizzati in aderenza ad un fabbricato principale per migliorarne la funzionalità o per dotarlo di funzioni complementari. Tali accessori, quando interessano edifici di origine storica, si configurano come elementi dequalificanti, specialmente se il fabbricato presenta elementi pregevoli o comunque una chiara connotazione tipologica. Gli interventi sugli edifici storici devono prevedere l'eliminazione di questi manufatti ed il ripristino dell'immagine tradizionale del fabbricato.

## **ARTICOLO 61 MANUFATTI MINORI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE**

**61.1** In cartografia sono evidenziati i manufatti che risultano dichiarati di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e annotati tavolarmente. Gli interventi di restauro cui gli stessi sono assoggettati devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i beni culturali della P.A.T., ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004.

**61.2** Sono altresì tutelati dallo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio:

- a) Ai sensi dell'art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela – comma 1 lettera a) e del collegato articolo 50 – Distacco di beni culturali – qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni – i beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela quali gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Le disposizioni ne vietano il distacco, e in senso esteso anche la demolizione o la realizzazione di interventi che potrebbero portare alla perdita del bene tutelato, fatta salva esplicita autorizzazione del Soprintendente; tale autorizzazione non è invece necessaria qualora sul bene si operino interventi di restauro.
- b) Ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto, sono sottoposti alle disposizioni del Codice le cose immobili di proprietà di Enti territoriali, enti ed istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro, la cui esecuzione risalgia a più di settant'anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale di cui allo stesso art. 12. Gli interventi su tali beni sono soggetti all'autorizzazione di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs n. 42/2004 fintanto che non ne sia eseguita la verifica dell'interesse culturale.

## **ARTICOLO 62 INTERVENTI NELLE AREE INEDIFICATE**

**62.1** Le aree di pertinenza diretta dei fabbricati di origine storica sono una componente del disegno urbano. Esse condizionano la tipologia edilizia, i rapporti con la viabilità pubblica e le relazioni con il contesto.

I progetti d'intervento dei singoli fabbricati devono pertanto trattare anche gli spazi di pertinenza, non solo per definirne l'assetto ed i rapporti funzionali con l'edificio, ma anche per salvaguardarne gli elementi caratterizzanti ed la funzione, adottando soluzioni coerenti con la tradizione costruttiva locale.

**62.2** Le facoltà d'intervento nelle aree di pertinenza diretta di fabbricati storici sono strettamente legate alla qualità dell'edificio principale, ovvero alla categoria d'intervento che dovrebbe essere indicata nelle tavole in scala 1:1000 degli insediamenti storici. Più precisamente:

- a) Se l'edificio principale è soggetto a "Restauro", gli interventi devono basarsi su indagini storiche, essere progettati dettagliatamente in ogni elemento costruttivo, essere finalizzati alla valorizzazione del fabbricato, conservare inalterata la morfologia del sito ed utilizzare materiali e tecniche costruttive della tradizione locale;
- b) Se l'edificio principale è soggetto a "Risanamento conservativo", gli interventi possono modificare la morfologia del sito per ricavare spazi di servizio e di parcheggio all'aperto, a condizione sia salvaguardata l'immagine del contesto e adottati materiali e tecniche costruttive della tradizione locale; le autorimesse interrato sono ammesse solo se le rampe di accesso non si presentano come intrusione visiva nelle vedute principali del fabbricato;
- c) Se l'edificio principale è soggetto a "Ristrutturazione edilizia", gli interventi possono prevedere l'ampliamento in aderenza al sedime esistente o al nuovo sedime, nel rispetto delle norme di zona, e un'autorimessa interrato per rispettare le "Dotazioni minime di parcheggio", a condizione che il terreno sia sistemato in modo da



salvaguardare l'immagine del contesto, adottando materiali e tecniche costruttive della tradizione locale;

**62.3** Nelle aree destinate alla viabilità ed agli spazi pubblici sono ammessi solo interventi di arredo urbano, progettati in modo da conferire organicità agli spazi collettivi dei singoli nuclei storici, nel rispetto della tradizione locale.

## PARTE VII STRUMENTI SUBORDINATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

### ARTICOLO 63 DISPOSIZIONI IN MERITO AI PIANI ATTUATIVI

**63.1** La cartografia del PRG indica le aree nelle quali gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono subordinati all'approvazione di un piano attuativo.

Nelle zone assoggettate a "piani attuativi" il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla preventiva approvazione di un piano attuativo secondo le disposizioni contenute all'art.50 della LP 4 agosto 2015, n.15, al Capo IV del Decreto del Presidente della Provincia di data 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg e nelle presenti norme di attuazione.

I Piani Attuativi previsti dall'art. 50 della legge urbanistica provinciale sono i seguenti:

- RU - Piano attuativo di riqualificazione urbanistica
- PEA Piano attuativo per specifiche finalità - edilizia pubblica o agevolata.
- PIP - Piano attuativo per specifiche finalità - insediamenti produttivi
- PL - Piano di lottizzazione

In merito alla finalità e contenuti delle singole tipologie di piano attuativo si rimanda alle disposizioni della legge provinciale.

I piani attuativi, individuati nella cartografia del PRG e contraddistinti dalla sigla L con un numero progressivo, dovranno essere progettati nel rispetto delle norme di zona, conformemente agli obiettivi urbanistici ed ai criteri d'intervento esposti qui di seguito.

Gli elaborati progettuali dovranno comprendere anche le aree limitrofe destinate a funzioni pubbliche, rilevate con la stessa definizione dell'area di intervento. Ciò per poter individuare con precisione le superfici da attribuire alle opere di urbanizzazione.

**63.2** Qualora l'Amministrazione comunale non fosse intenzionata ad assumere la proprietà delle opere di urbanizzazione di competenza dei piani attuativi, la convenzione dovrà specificare che tali opere saranno assoggettate ad uso pubblico, con iscrizione della servitù all'Ufficio Tavolare. L'amministrazione comunale potrà farsi carico della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. In tal caso i privati verseranno al Comune una somma commisurata al costo presumibile di dette opere.

**63.3** Per quanto non contenuto nel presente articolo valgono le norme contenute nel Capo III del Titolo II della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio).

#### a) Omissis

#### b) L 14 Piano attuativo "Parcheggi Pertinenziali Termon"

Interessa l'area agricola situata a Est dell'abitato di Termon a margine della strada provinciale. Il piano attuativo è finalizzato a consentire, attraverso un progetto unitario, la realizzazione di un sistema di parcheggi interrati privati, pertinenziali rispetto alle abitazioni circostanti e/o adiacenti.

Il progetto di piano attuativo dovrà garantire la minimizzazione dell'impatto visivo della presenza del parcheggio attraverso:

- la massima limitazione del numero di ingressi previsti sulla strada provinciale
- la previsione di uno specifico progetto del nuovo fronte, frutto di un "progetto di paesaggio" che consideri anche diverse sistemazioni del terreno tali da garantire la formazione di un fronte ordinato, strutturato ed unitario sulla strada provinciale
- il ripristino dell'area agricola in superficie, attraverso la previsione di uno strato di terreno vegetale di minimo di 100cm.
- Fatto salvo l'obbligo di proporre una visione complessiva e unitaria di progetto, il piano attuativo potrà anche definire ambiti indipendenti (o stralci) di attuazione.

63.4 Nelle zone in cui sono previsti piani attuativi, il rilascio del titolo edilizio è subordinato all'approvazione definitiva dei suddetti piani e delle relative convenzioni. Fino all'approvazione dei piani attuativi sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 49 della legge urbanistica provinciale (L.P. 4 agosto 2015, n. 15).

## **ARTICOLO 63bis AREE SOGGETTE A PROGETTO CONVENZIONATO**

1. Il PRG individua con apposita grafia le aree che si attuano mediante il rilascio di permessi di costruire convenzionati secondo le disposizioni dell'art. 84 della legge urbanistica provinciale.
2. Gli ambiti individuati nella cartografia del PRG assoggettati a permesso di costruire convenzionato sono di seguito elencati:

### **PC.01 – zona "Sud-Est di Lover"**

Prima del rilascio del Permesso di costruire per gli interventi previsti nella zona, il richiedente dovrà procedere alla cessione a titolo gratuito all'Amministrazione comunale del terreno necessario:

- All'ottenimento di un allargamento stradale della strada insistente sulla p.f. 1134 CC LOVER (cfr. lato sud della p.f. 705) avente la finalità sia di transito di pullmann diretti a Castel Belasi, sia di un miglioramento delle condizioni viabilistiche della strada che risulta da potenziare.
- All'ottenimento di una rettifica stradale della curva posta a Sud-Est del terreno (cfr. incrocio tra la p.f. 1155 CC LOVER e la p.f. 1134 CC LOVER) avente la finalità di consentire un agevole transito di pullman diretti a Castel Belasi con raggi di curvatura compatibili con tali tipologie di mezzi.
- All'ottenimento di un allargamento stradale (comprensiva di realizzazione di opere e di muri di sostegno esclusi dei soli manti stradali) della strada insistente sulla p.f. 1155 CC LOVER (cfr. lato Est della p.f. 705) avente la finalità sia di consentire un agevole transito di pullman diretti a Castel Belasi.

Per il permesso di costruire convenzionato PC.01 valgono parametri e indici delle zone "B2" di cui all'art. 15.4 delle presenti NTA, ad eccezione della SUN massima realizzabile, pari a 350mq.





3. All'interno delle aree soggette a progetto convenzionato si applicano, salvo diversa indicazione delle norme soprariportate, le disposizioni previste dalle singole norme di zona.
4. Nelle zone in cui sono previsti permessi di costruire convenzionati, il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla sottoscrizione delle relative convenzioni.

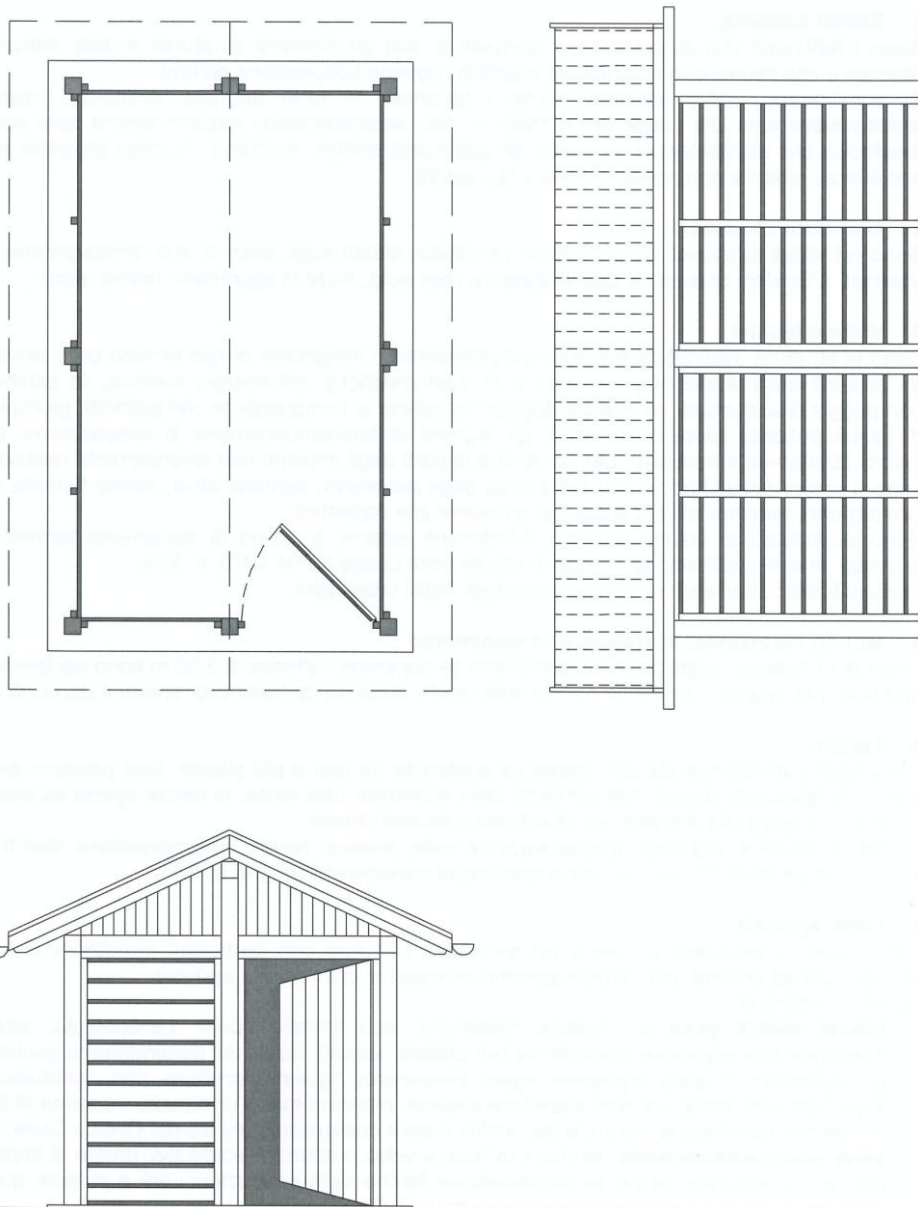


## ALLEGATO A

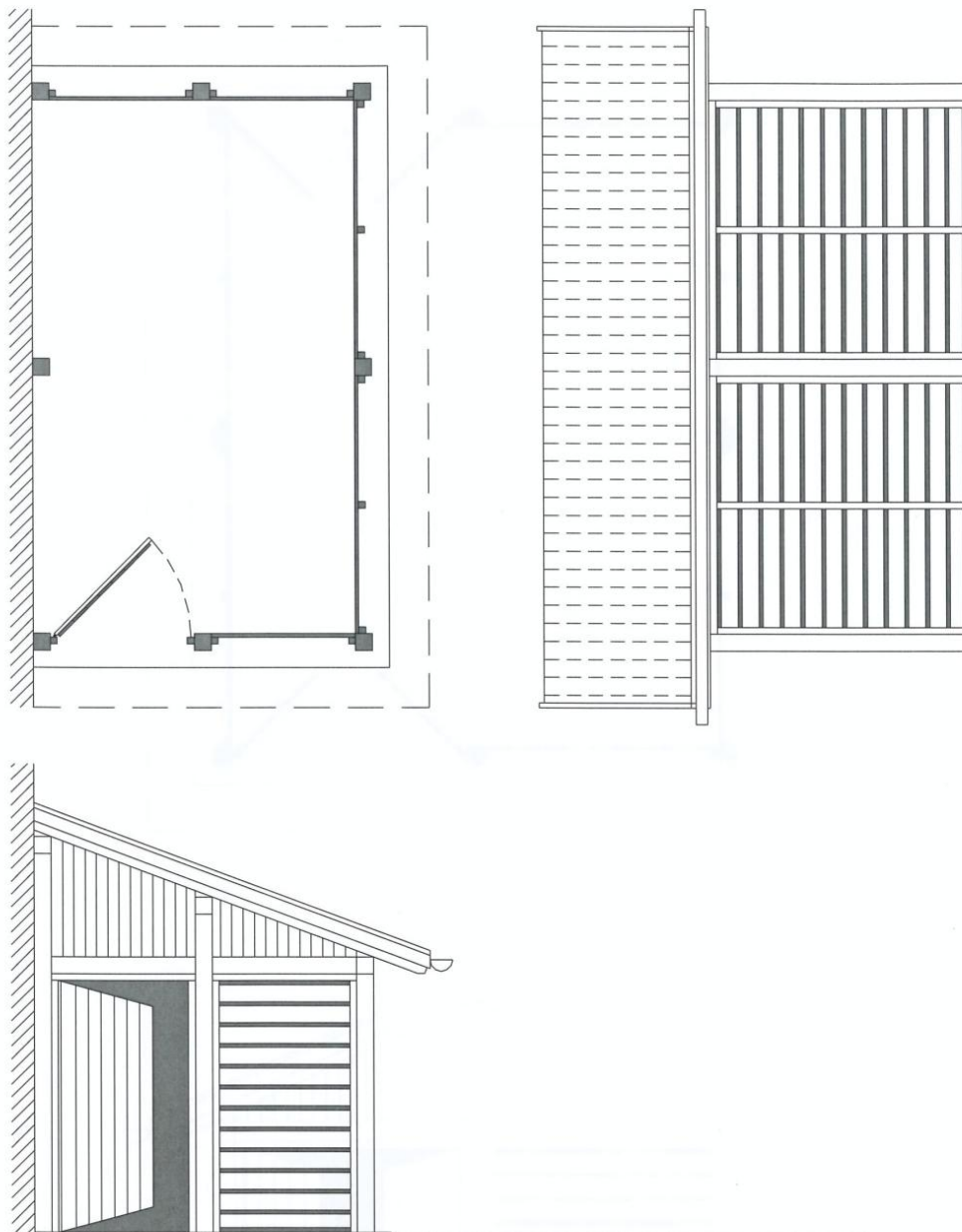
### PARAMETRI DELLE LEGNAIE

- SUL massima: 20,00 [mq]
- Altezza massima: 3,00 [ml]
- Distanze: si veda quanto previsto per i “manufatti accessori” nell’Allegato 2 alla Delibera della Giunta provinciale n. 2023/2010 e ss.mm.
- Materiali: struttura e tamponamenti in legno al naturale o verniciato trasparente o nelle tinte del legno, lattonerie in lamiera d’acciaio zincata eventualmente verniciata nelle tinte del grigio o inox, manto di copertura in tegole di cotto se Centro storico, di cotto o cemento se fuori dal Centro storico.

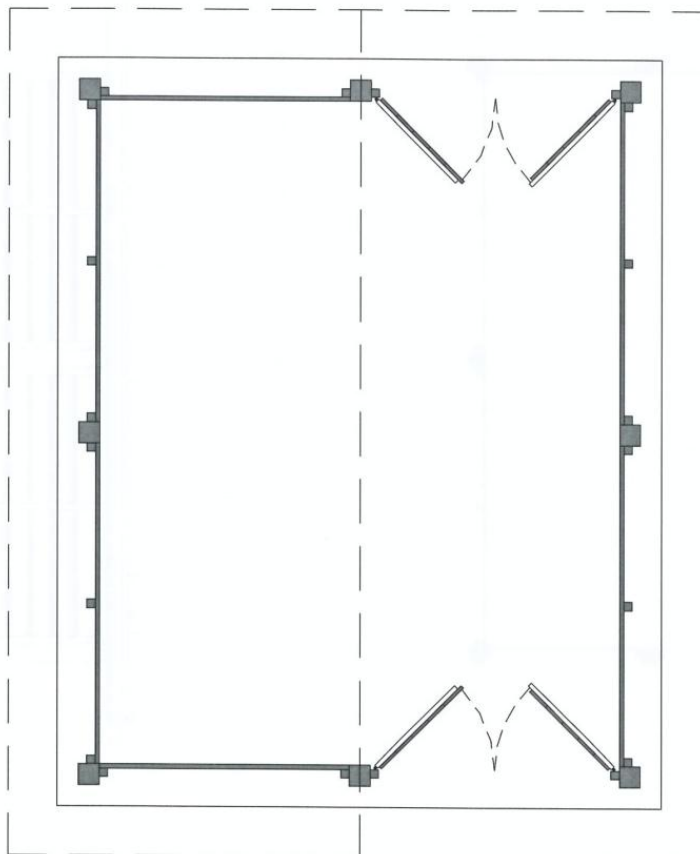
### TIPOLOGIA DELLA LEGNAIA ISOLATA



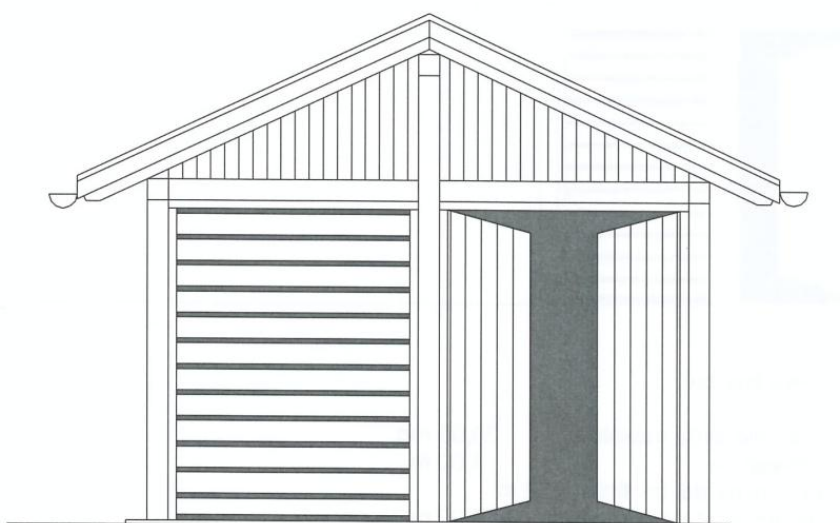
## TIPOLOGIE DELLA LEGNAIA IN ADERENZA



### LEGNAIA CON DUE ACCESSI



53/58



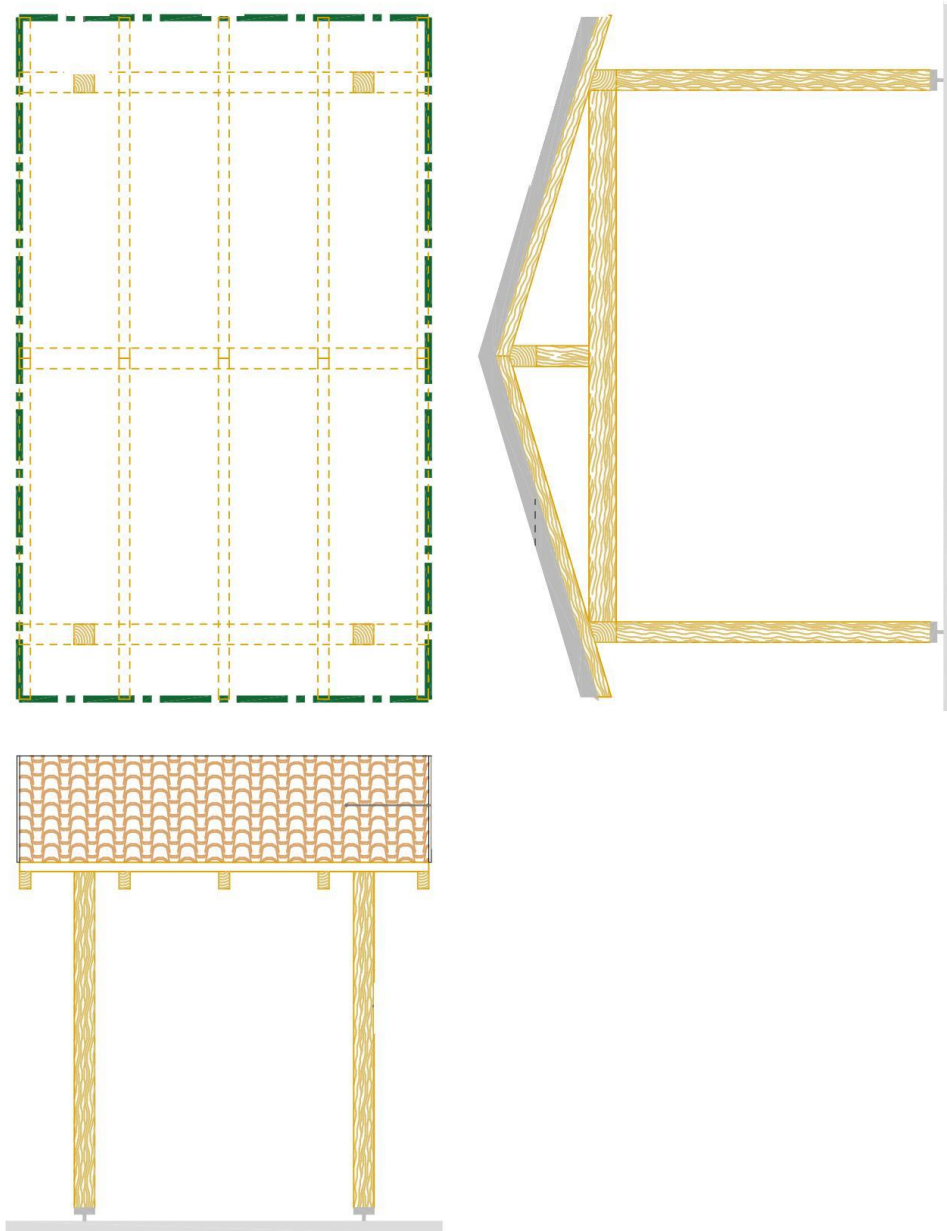


## ALLEGATO B

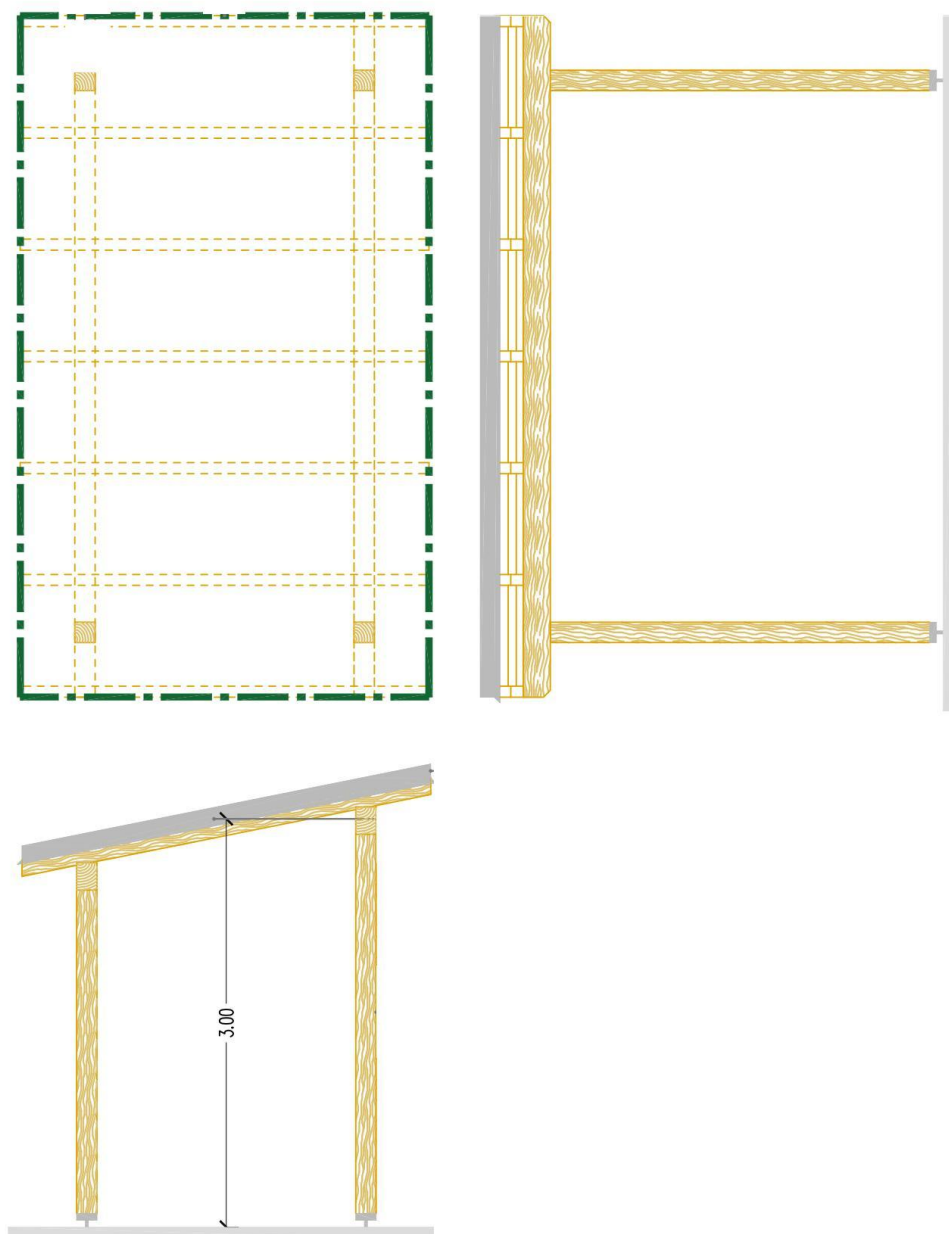
### PARAMETRI DELLE TETTOIE

- Superficie della proiezione delle falde di copertura sul piano orizzontale massima: 15 [mq]
- Altezza massima: 3,00 [ml] alla metà falda
- Distanze: si veda quanto previsto nell'Allegato 2 alla Delibera della Giunta provinciale n. 2023/2010 e ss.mm.
- Materiali: struttura e tamponamenti in legno al naturale o verniciato trasparente o nelle tinte del legno, lattonerie in lamiera d'acciaio zincata eventualmente verniciata nelle tinte del grigio o inox, manto di copertura in tegole di cotto se Centro storico, di cotto o cemento se fuori dal Centro storico, piano di appoggio in calcestruzzo, pendenza della copertura 30%

TIPOLOGIA DELLA TETTOIA A DUE FALDE



## TIPOLOGIA DELLA TETTOIA A FALDA UNICA







## SOMMARIO

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>PARTE I</b> GENERALITÀ .....                                                                     | 1  |
| <b>ARTICOLO 1</b> NATURA, SCOPI, CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE ..                         | 1  |
| <b>ARTICOLO 2</b> MODALITÀ DI ATTUAZIONE .....                                                      | 2  |
| <b>ARTICOLO 3</b> EFFETTI E COGENZA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE .....                             | 3  |
| <b>ARTICOLO 4</b> PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....                                          | 3  |
| <b>PARTE II</b> DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI .....                                           | 4  |
| <b>ARTICOLO 5</b> INDICI URBANISTICI, MODALITÀ DI MISURAZIONE E DEFINIZIONI .                       | 4  |
| <b>ARTICOLO 6</b> COSTRUZIONI ACCESSORIE .....                                                      | 4  |
| <b>ARTICOLO 7</b> CATEGORIE D'INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE                          | 5  |
| <b>ARTICOLO 8</b> CONDIZIONI DI EDIFICABILITÀ E ASSERVIMENTO DELLE AREE .....                       | 5  |
| <b>ARTICOLO 9</b> CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO ..                        | 7  |
| <b>ARTICOLO 10</b> DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO .....                                             | 10 |
| <b>ARTICOLO 11</b> DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI<br>AL DETTAGLIO ..... | 10 |
| <b>PARTE III</b> DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO .....                                                 | 11 |
| <b>ARTICOLO 12</b> AREE PER LA RESIDENZA .....                                                      | 11 |
| <b>ARTICOLO 13</b> AREE RESIDENZIALI IN CENTRO STORICO .....                                        | 11 |
| <b>ARTICOLO 14</b> AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE DI RIQUALIFICAZIONE .....                          | 12 |
| <b>ARTICOLO 15</b> ALTRE AREE RESIDENZIALI .....                                                    | 12 |
| <b>ARTICOLO 15a</b> AREE A VERDE PRIVATO .....                                                      | 13 |
| <b>ARTICOLO 16</b> AREE PER ATTIVITÀ COMMERCIALI NORMALI (N) .....                                  | 13 |
| <b>ARTICOLO 17</b> AREE PRODUTTIVE DI LIVELLO LOCALE .....                                          | 14 |
| <b>ARTICOLO 18</b> AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE SPECIALI .....                                      | 15 |
| <b>ARTICOLO 19</b> AREA PRODUTTIVA AGRICOLA A CARATTERE INDUSTRIALE (A)....                         | 16 |
| <b>ARTICOLO 20</b> AREE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE ALL'APERTO (CV) .....                               | 16 |
| <b>ARTICOLO 21</b> AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE<br>.....              | 17 |
| <b>ARTICOLO 22</b> AREE A VERDE PUBBLICO .....                                                      | 18 |
| <b>ARTICOLO 23</b> AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI .....                                                | 19 |
| <b>ARTICOLO 24</b> AREE PER OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE .....                                      | 19 |
| <b>ARTICOLO 25</b> AREE CIMITERIALI ESISTENTI .....                                                 | 19 |
| <b>ARTICOLO 26</b> AREE AGRICOLE DI PREGIO .....                                                    | 20 |
| <b>ARTICOLO 27</b> AREE AGRICOLE .....                                                              | 22 |
| <b>ARTICOLO 28</b> AREE A PASCOLO .....                                                             | 23 |
| <b>ARTICOLO 29</b> AREE A BOSCO .....                                                               | 23 |



|                     |                                                                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>ARTICOLO 30</b>  | AREE AD ELEVATA INTEGRITÀ, ROCCE, RUPI BOScate .....                                   | 24 |
| <b>ARTICOLO 31</b>  | AREE PER LA MOBILITÀ: STRADE PRINCIPALI E VIABILITÀ LOCALE .....                       | 24 |
| <b>ARTICOLO 32</b>  | AREE PER LA MOBILITÀ: PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI .....                        | 25 |
| <b>ARTICOLO 33</b>  | DEROGHE .....                                                                          | 25 |
| <b>PARTE IV</b>     | AREE DI RISPETTO .....                                                                 | 25 |
| <b>ARTICOLO 34</b>  | FASCIA DI RISPETTO STRADALE/FERROVIARIA .....                                          | 25 |
| <b>ARTICOLO 35</b>  | FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE .....                                                   | 27 |
| <b>ARTICOLO 36</b>  | FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO .....                                                  | 27 |
| <b>ARTICOLO 37</b>  | FASCIA DI RISPETTO DEI GASDOTTI .....                                                  | 27 |
| <b>ARTICOLO 38</b>  | FASCIA DI RISPETTO DEI RIPETITORI DELLE TELECOMUNI-CAZIONI<br>E RADIOTELEVISIONI ..... | 28 |
| <b>ARTICOLO 39</b>  | FASCIA DI RISPETTO DEI DEPURATORI .....                                                | 28 |
| <b>ARTICOLO 39a</b> | AREE DI TUTELA DEL SUOLO .....                                                         | 29 |
| <b>ARTICOLO 39b</b> | TUTELA INQUINAMENTO ACUSTICO .....                                                     | 29 |
| <b>PARTE V</b>      | AREE DI PROTEZIONE .....                                                               | 30 |
| <b>ARTICOLO 40</b>  | AREE DI PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI .....                                    | 30 |
| <b>ARTICOLO 41</b>  | MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE .....                                          | 30 |
| <b>ARTICOLO 42</b>  | AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA .....                                                       | 31 |
| <b>ARTICOLO 43</b>  | AREE A PARCO NATURALE .....                                                            | 32 |
| <b>ARTICOLO 44</b>  | AREE NATURA 2000 .....                                                                 | 33 |
| <b>ARTICOLO 45</b>  | AREE DI PROTEZIONE DEI BIOTOP E DEI SITI DI IMPORTANZA<br>COMUNITARIA .....            | 34 |
| <b>ARTICOLO 46</b>  | AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI .....                                                     | 36 |
| <b>ARTICOLO 47</b>  | PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA .....                                                   | 36 |
| <b>ARTICOLO 48</b>  | AREE A RISCHIO GEOLOGICO E IDROLOGICO .....                                            | 36 |
| <b>ARTICOLO 49</b>  | AREE DI PROTEZIONE DEGLI AMBITI FLUVIALI E DEI CORSI D'ACQUA<br>DEMANIALI .....        | 36 |
| <b>ARTICOLO 50</b>  | AREE DI TUTELA AMBIENTALE .....                                                        | 38 |
| <b>PARTE VI</b>     | CATEGORIE E CRITERI D'INTERVENTO NEGLI INSEDIAMENTI STORICI .....                      | 39 |
| <b>ARTICOLO 51</b>  | INTERVENTI SULLE UNITÀ EDILIZIE .....                                                  | 39 |
| <b>ARTICOLO 52</b>  | MANUTENZIONE ORDINARIA .....                                                           | 39 |
| <b>ARTICOLO 53</b>  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA .....                                                       | 40 |
| <b>ARTICOLO 54</b>  | RESTAURO - R1 .....                                                                    | 40 |
| <b>ARTICOLO 55</b>  | RISANAMENTO CONSERVATIVO - R2 .....                                                    | 41 |
| <b>ARTICOLO 56</b>  | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA -R3 .....                                                    | 43 |
| <b>ARTICOLO 57</b>  | STRALCIATO .....                                                                       | 44 |
| <b>ARTICOLO 58</b>  | DEMOLIZIONE -R6 .....                                                                  | 44 |
| <b>ARTICOLO 59</b>  | NUOVA COSTRUZIONE .....                                                                | 44 |
| <b>ARTICOLO 60</b>  | SUPERFETTAZIONI .....                                                                  | 44 |



|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>ARTICOLO 61</b> MANUFATTI MINORI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE .....   | 44 |
| <b>ARTICOLO 62</b> INTERVENTI NELLE AREE INEDIFICATE .....                 | 45 |
| <b>PARTE VII</b> STRUMENTI SUBORDINATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE ..... | 47 |
| <b>ARTICOLO 63</b> DISPOSIZIONI IN MERITO AI PIANI ATTUATIVI.....          | 47 |
| <b>ARTICOLO 63bis</b> AREE SOGGETTE A PROGETTO CONVENZIONATO.....          | 48 |
| <b>ALLEGATO A</b> .....                                                    | 50 |
| <b>ALLEGATO B</b> .....                                                    | 54 |